Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Wellcomm Engineering S.p.A.

ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive integrazioni

[Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2024]

INDICE

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO 7

DEFINIZIONI 7

PARTE GENERALE 12

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 13
1.1 PREMESSA 13
1.2 I DESTINATARI DEL DECRETO 13
1.3 I REATI PRESUPPOSTO 14
- *Delitti tentati (Art. 26)* *14*
- *Reati commessi all'estero e reati transnazionali* *14*
- *Reati commessi nel territorio dello Stato da società estere* *15*

1.4 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ 16
- *I requisiti oggettivi* *16*
- *I requisiti soggettivi* *18*
- *Linee Guida di Confindustria* *20*

1.5 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE 21
- *La sanzione pecuniaria* *21*
- *Le sanzioni interdittive* *22*
- *La confisca del prezzo o del profitto* *23*
- *La pubblicazione della sentenza* *23*
- *Le misure cautelari* *24*

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A. 25

2.1 LA SOCIETÀ 25
2.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO 25
2.3 ELEMENTI DI BASE 26
2.4 FASI DI ELABORAZIONE DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A. 29
2.5 ADOZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A. 30
2.6 I DESTINATARI DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A. 31
2.7 IL MODELLO 231 NEL GRUPPO SIRTI 31

3. ORGANISMO DI VIGILANZA 32

3.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 32
3.2 IDENTIFICAZIONE, NOMINA, COMPOSIZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 33
3.3 DURATA, RINUNCIA, REVOCA 35
3.4 FUNZIONI, POTERI E OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 36
3.5 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELL'ODV CON LE FUNZIONI AZIENDALI 38
3.6 FLUSSI INFORMATIVI 38
3.7 INFORMATIVA DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 39

4. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING 40

4.1 PREMESSA 40
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 41
4.3 CANALI PREVISTI DALLA SOCIETÀ 43

4.4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 47
4.5 DIVIETO DI RITORSIONE 48
4.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 50
4.7 SISTEMA SANZIONATORIO 51
5 DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 52
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 52
5.2 DIFFUSIONE ALL'ESTERNO 52
6. SISTEMA E PROFILI DISCIPLINARI 53
6.1 PRINCIPI GENERALI 53
6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI 53
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE 54
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 54
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 55
6.6 SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING 55
PARTE SPECIALE 57
SEZIONE A 58
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 58
1. PREMESSA 58
2. REATI PRESUPPOSTO 59
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 65
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 66
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 66*
- *Gestione del Personale 68*
- *Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società: 71*
- *Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze 71*

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 71
- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 71*
- *Gestione del Personale 73*
- *Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società 74*
- *Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze 74*

SEZIONE B 76
REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, NONCHÉ REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 76
1. PREMESSA 76
2. REATI PRESUPPOSTO 77
- *Reati informatici 77*
- *Reati in materia di violazione del diritto d'autore 80*

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 83
- *Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati 83*
- *Reati in materia di violazione del diritto d'autore (legge 633/1941) 83*

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 84
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 86
SEZIONE C 89

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO 89

1. PREMESSA 89
2. REATI PRESUPPOSTO 90
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 93
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 93
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 94

SEZIONE D 97

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 97

1. PREMESSA 97
2. REATI PRESUPPOSTO 98
   - *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 98*
   - *Delitti contro l'industria e il commercio 99*
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 100
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 100
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 101

SEZIONE E 103

REATI SOCIETARI 103

1. PREMESSA 103
2. REATI PRESUPPOSTO 104
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 108
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 109
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 110

SEZIONE F 113

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 113

1. PREMESSA 113
2. REATI PRESUPPOSTO 113
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 114
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 115
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 115

SEZIONE G 118

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 118

1. PREMESSA 118
2. REATI PRESUPPOSTO 118
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 120
   - *Definizione delle responsabilità per la sicurezza sul lavoro 120*
   - *Conferimento di poteri e responsabilità in materia di igiene e sicurezza del lavoro e prevenzione antinfortunistica 129*
   - *Attribuzione di competenze e designazioni 129*
   - *Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 130*

4. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 130
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 130
6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 132

SEZIONE H 136

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, ... 136

BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 136

1. PREMESSA 136
2. REATI PRESUPPOSTO 136
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 138
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 139
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 140

SEZIONE I 143

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE 143

1. PREMESSA 143
2. REATI PRESUPPOSTO 144
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 145
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 146
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 147

SEZIONE L 148

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 148

1. PREMESSA 148
2. REATI PRESUPPOSTO 148
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 149
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 149
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 150

SEZIONE M 151

REATI AMBIENTALI 151

1. PREMESSA 151
2. REATI PRESUPPOSTO 153
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 159
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 159
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 160

SEZIONE N 162

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 162

1. PREMESSA 162
2. REATI PRESUPPOSTO 162
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO 163
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 163
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 163

SEZIONE O 165
REATI TRIBUATARI 165
1. PREMESSA 165
2. REATI PRESUPPOSTO 165
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 168
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 169
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 170
SEZIONE P 173
CONTRABBANDO 173
1. PREMESSA 173
2. REATI PRESUPPOSTO 173
3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 175
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 175
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 177

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2017
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 27 aprile 2023
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2024

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono alla terminologia utilizzata nel presente Modello. Esse sono integrate dalle ulteriori eventuali definizioni contenute all'interno delle Parti Speciali del Modello ovvero nei singoli documenti ad esso allegati.

Apicali*:* persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Attività sensibili: attività che la Società svolge, nell'ambito dei quali potrebbe astrattamente insinuarsi la commissione di reati presupposto.

Collaboratori esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Fornitori, i Partner, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di qualsiasi altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sirti S.p.A, nonché i relativi aggiornamenti.

Decreto Legislativo 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari: gli Esponenti aziendali, i Dipendenti di ogni ordine e grado della Società, nonché i Consulenti, i Fornitori ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del Decreto.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, che, come tali, sono sottoposti all'altrui direzione e controllo.

Documento di valutazione dei rischi aziendali: documento di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Ente/i: soggetti dotati di personalità giuridica, società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti aziendali: amministratori, organi di controllo, liquidatori e dirigenti di Wellcomm Engineering S.p.A..

Funzione aziendale: unità organizzativa costituita sulla base dell'omogeneità delle competenze necessarie per svolgere una specifica attività.

Gruppo: Sirti S.p.A. e le società dalla medesima controllate, fra cui Wellcomm Engineering S.p.A..

Incaricati di pubblico servizio: l'art. 358 c.p. precisa che «...sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale...».
Il Legislatore definisce la nozione di "pubblico servizio" attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo.
Secondo il primo criterio, il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico; il secondo criterio specifica che il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della "pubblica funzione". Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "*semplici mansioni di ordine*" né la "*prestazione di opera meramente materiale*".
Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio da parte di un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della classificazione dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di "pubblico servizio", sia necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.
Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, la giurisprudenza ha elaborato alcuni "*indici rivelatori*", applicati soprattutto in relazione a casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica. Tra gli indicatori più rilevanti vi sono:
a. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
b. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
c. l'apporto finanziario da parte dello Stato;

d. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.
Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma anche dalle funzioni effettivamente svolte dal soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Modello organizzativo o Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Wellcomm Engineering S.p.A. ai sensi del Decreto.

Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza 231 o **OdV**: Organismo collegiale, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo 231, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. b, del Decreto.

Parte Speciale: sezione del Modello in cui, all'esito delle evidenze emerse nell'ambito delle attività di *risk assessment,* vengono identificate le fattispecie di reato da cui può astrattamente derivare una responsabilità in capo all'Ente, vengono individuate le attività a rischio e i principali soggetti nonché le principali funzioni coinvolti in tali attività, vengono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali a cui tutti i Destinatari devono attenersi nonché i presidi di controllo posti in essere dalla Società al fine di prevenire ed evitare la commissione dei reati presupposto.

Presidi di controllo: il complesso delle regole e delle procedure predisposte dalla Società per la prevenzione dei reati presupposto.

Policy: insieme di regole, direttive e principi stabiliti per la *governance* aziendale che sono anche indirizzate, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto.
Procedura: insieme di regole aziendali codificate e da applicare nello svolgimento di una specifica attività aziendale svolta da una o più funzioni aziendali incluse le istruzioni operative.

Processo: insieme di attività interrelate o interagenti che descrivono il percorso di specifiche attività aziendali trasformando le risorse in prodotto, sia esso un bene, un servizio o un'informazione o una combinazione di tali elementi. Il processo aziendale può coinvolgere diverse aree aziendali o funzioni aziendali.

Processo "sensibile": processo nel cui svolgimento potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

Pubblica Amministrazione: qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e/o di atti autoritativi.
È opportuno evidenziare che il codice penale non fornisce alcuna definizione legislativa di pubblica amministrazione; tuttavia, la Relazione Ministeriale relativa al Codice Penale, la dottrina e la giurisprudenza, propendendo per un approccio sostanziale, considerano appartenenti alla "*Pubblica Amministrazione*" tutti quegli enti che svolgono "*le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*".
Nel tentativo di formulare una preliminare e solo parziale classificazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, il D.lgs. 165/2001, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'art. 1, comma 2 ha definito come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.
Va precisato, tuttavia, che non tutte le persone fisiche che agiscono nell'ambito e in relazione ai suddetti enti possono considerarsi titolari delle qualifiche soggettive richieste dai reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare, a tal fine, assumono rilievo le figure dei "Pubblici Ufficiali" (art.357 c.p.), degli "Incaricati di Pubblico Servizio" (art. 358 c.p.) e delle "Persone esercenti un servizio di pubblica utilità" (art. 359 c.p.).

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui che esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". Il secondo comma esplicita inoltre che «*...è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi...*».
La citata definizione normativa delimita "esternamente" la funzione amministrativa, mediante ricorso ad un criterio formale, che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico, che, come tali, vengono contrapposte alle norme di diritto privato.
Il secondo comma dell'art. 357 c.p., invece, recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". In particolare, seguendo un approccio sostanziale, vengono definite come "funzioni pubbliche" tutte quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Il Legislatore non ha, invece, compiuto un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria".

QHSE: le strutture *Quality, Health & Safety* e Tutela dell'Ambiente di Sirti, che presidiano la normativa e la giurisprudenza sulle tematiche della salute, sicurezza e ambiente, con compiti di coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo preventivo delle attività in materia di qualità, salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente.

Reati Presupposto o Reati: elenco dei reati previsti dal Decreto, la cui commissione da parte di Apicali o Dipendenti potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società.

Risk assessment: attività condotta da professionisti esterni incaricati dalla Società, finalizzata ad individuare e "mappare" le attività sensibili e le funzioni aziendali che potrebbero teoricamente risultare esposte al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto. Tale attività si sostanzia nello studio delle procedure aziendali e della ulteriore documentazione fornita dalla Società, nello svolgimento di interviste con ciascuna delle diverse funzioni aziendali interessate, nell'analisi con queste ultime dei profili più rilevanti legati allo svolgimento delle relative attività sensibili e nell'individuazione e/o implementazione di presidi da adottare in prevenzione dei rischi di commissione dei reati.

Wellcomm o la Società: Wellcomm Engineering S.p.A..

Sistema disciplinare: sistema disciplinare di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Whistleblowing: strumento che consente a dipendenti, consulenti, collaboratori e a qualsiasi altro soggetto che entri in contatto con la Società di denunciare le irregolarità di cui sia eventualmente venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa o in qualsivoglia altra circostanza e di presentare, altresì, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o di violazioni del Modello della Società, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "Decreto" o "D.lgs. 231/2001"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica", è entrato in vigore il 4 luglio 2001 e ha dato attuazione agli articoli 11 e 14 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, con cui il Governo era stato investito del compito di adempiere agli obblighi, assunti in sede internazionale, dZi adeguamento alle convenzioni sottoscritte in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e, in particolare:

- alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché al Protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996 e al Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Tale Decreto, superando il risalente brocardo "*societas delinquere non potest*", ha introdotto per la prima volta in Italia un regime di responsabilità di natura formalmente amministrativa – assimilabile tuttavia nella sostanza, per ritualità e afflittività, alla responsabilità penale – per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti a quest'ultimo funzionalmente collegati.

In particolare, la *ratio* dell'intervento normativo è stata quella di affiancare alla responsabilità penale della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, anche una forma di responsabilità per l'ente che, colpevolmente o finanche intenzionalmente, abbia reso possibile l'illecito.

Dunque, non si tratta – come invece accade in altri ordinamenti – di una forma di responsabilità oggettiva ed ascrivibile in via automatica alla società tutte le volte in cui venga commesso un reato, indicato nel catalogo dei reati-presupposto, nel suo interesse o a suo vantaggio, ma, al contrario, di una responsabilità che muove da un giudizio di rimprovero legato ad un deficit organizzativo e di controllo riscontrato all'interno dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione dei reati presupposto da parte delle persone fisiche ad esso funzionalmente connesse.

1.2 I DESTINATARI DEL DECRETO

L'ambito soggettivo di applicabilità della normativa in parola è definito all'art. 1 del Decreto, che individua i destinatari della disciplina negli "*enti forniti di personalità giuridica*" (ad es. le associazioni riconosciute e le fondazioni dotate di personalità giuridica, così come le società di capitali, che per il nostro ordinamento hanno autonomia patrimoniale perfetta) e nelle "*società e*

associazioni anche prive di personalità giuridica" (quali associazioni non riconosciute, comitati, etc.).
Per espressa previsione del comma 3 dello stesso art. 1, invece, il Decreto non trova applicazione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, etc.), degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i sindacati e i partiti politici).

1.3 I REATI PRESUPPOSTO

L'eventuale responsabilità dell'ente deve considerarsi limitata esclusivamente ai reati richiamati agli artt. 24 e ss. del Decreto, ossia ai cc.dd. "Reati Presupposto".
Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, quali Reati Presupposto, determinate fattispecie a tutela della Pubblica amministrazione e del suo patrimonio. Nel corso degli anni, tuttavia, il Legislatore, anche al fine di uniformarsi agli obblighi internazionali nel contempo sopraggiunti, ha progressivamente ampliato il numero e la tipologia di reati da cui può scaturire la responsabilità in capo all'ente.

Un elenco puntuale dei Reati Presupposto previsti dal Decreto è consultabile all'**Allegato B** del Modello, costantemente aggiornato dalla Società con il recepimento delle più recenti novità e/o modifiche normative.

- Delitti tentati (Art. 26)

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente sussiste anche qualora i reati presupposto si siano manifestati nella forma del delitto tentato (art. 56 c.p.), ossia quando la persona fisica si sia limitata a porre in essere "…*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*…" compreso tra quelli previsti dal Decreto.
In questi casi, il Decreto prevede che l'importo delle pene pecuniarie e la durata delle sanzioni interdittive, previste per la fattispecie, siano ridotte da un terzo alla metà e che, qualora l'agente "*…volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*", sia esclusa l'irrogazione di qualsivoglia sanzione.
Quella da ultimo menzionata non è altro che un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo" previsto dall'art. 56, comma 4, c.p., in cui l'esclusione delle sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto.

- Reati commessi all'estero e reati transnazionali

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, è previsto che "*nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale*" (ossia per tutte quelle ipotesi in cui l'ordinamento penale italiano riconosce

la giurisdizione dello Stato sui delitti commessi all'estero dalle persone fisiche[1]), anche gli enti aventi la loro sede principale nel territorio dello Stato rispondono dei reati commessi all'estero, a condizione, tuttavia, che contro gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Con la legge n. 146 del 16 marzo 2006, con cui sono stati ratificati la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, è stato altresì previsto, all'art. 10, che gli enti siano soggetti a responsabilità ai sensi del Decreto in relazione a determinati reati associativi[2] qualora questi ultimi siano connotati dal carattere della transnazionalità.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, un reato deve considerarsi "*transnazionale*" quando nella sua commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando lo stesso sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nonché quando, alternativamente: 1) sia commesso in più di uno Stato; 2) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 3) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 4) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- <u>Reati commessi nel territorio dello Stato da società estere</u>

Una tematica particolarmente attuale, su cui la giurisprudenza di legittimità ha da poco avuto modo di pronunciarsi, è quella che verte sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, nelle ipotesi di reato presupposto commesso sul territorio dello Stato da società aventi la propria sede legale ed esercenti l'attività organizzativa e gestionale in territorio estero.
In riferimento a queste ipotesi – a differenza di quanto previsto dall'art. 4, relativamente ai reati commessi all'estero da società che abbiano la loro sede principale nel territorio dello Stato – il Decreto non ha predisposto un'apposita disciplina, il che aveva indotto inizialmente a ipotizzare che, a tal riguardo, il giudice italiano non avesse giurisdizione sull'eventuale responsabilità da reato attribuibile all'ente.
Tuttavia, con la recente sentenza n. 32899 dell'8 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come, in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio italiano, sussiste la giurisdizione nazionale per l'illecito amministrativo della persona giuridica anche nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia esclusiva sede all'estero, perché il luogo

[1] Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.), oltre che degli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.), dei delitti commessi all'estero dal cittadino italiano, per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.), e dei delitti commessi dallo straniero all'estero, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, e sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato (art. 10 c.p.).
[2] Si tratta, in particolare, delle fattispecie di associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e traffico di migranti.

di commissione dell'illecito, che determina la giurisdizione del giudice procedente, è quello in cui si consuma il reato presupposto.

1.4 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ

I requisiti per l'imputazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in linea con quanto precisato nella relazione governativa di accompagnamento al Decreto, vengono comunemente distinti in oggettivi e soggettivi.

- I requisiti oggettivi

a) La commissione di un reato presupposto

In linea con quanto garantito dal principio di legalità, l'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato, nonché le relative sanzioni, non siano state espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Pertanto, il primo requisito oggettivo necessario affinchè possa dirsi applicabile la responsabilità da reato dell'ente è che sia stato posto in essere, in forma compiuta o tentata, uno dei reati presupposto espressamente previsti agli artt. 24 e ss. del Decreto con una norma entrata in vigore prima della commissione del fatto.

b) L'autore del reato presupposto

Ai fini dell'eventuale accertamento di responsabilità, è altresì necessario che le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto siano state commesse da soggetti che vantino con l'ente un rapporto qualificato.
Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, infatti, l'ente risponde esclusivamente per i reati presupposto commessi nel suo interesse o in suo vantaggio da:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cc.dd. Apicali);
2. soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cc.dd. Apicali di fatto);
3. soggetti sottoposti alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti sopraindicati (cc.dd. Dipendenti o Sottoposti).

Quanto alla individuazione dei soggetti Apicali, essa segue un criterio oggettivo-funzionale incentrato non sulla qualifica formale bensì sulla funzione concretamente svolta, dovendovi rientrare, dunque, non solo i soggetti che comunemente rappresentano l'apice della struttura societaria (quali, ad esempio, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione nel suo complesso), ma, in linea con i principi di personalità della responsabilità penale e di effettività, anche tutti quei soggetti che esprimono la volontà dell'ente e definiscono le politiche gestionali della società.
Quanto ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli organi apicali, anche tale categoria, nel corso del tempo, è stata intesa in senso estensivo, non potendosi dunque circoscrivere ai soli

lavoratori subordinati, ma dovendosi ivi ricomprendere anche tutti quei soggetti parasubordinati o finanche esterni all'ente (quali, ad esempio, gli agenti, i consulenti, i fornitori e gli altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'impresa), che, in esecuzione di un incarico e sotto la direzione e il controllo dei soggetti apicali, abbiano posto in essere un reato presupposto nell'interesse e a vantaggio dell'ente[3].
In relazione ai reati presupposto commessi dai sottoposti, va peraltro precisato che l'art. 7 del Decreto dispone che l'ente può ritenersi responsabile di tali condotte solamente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti con poteri di gestione (art. 7, d.lgs. 231/01).

c) Autonomia della responsabilità dell'ente

In virtù del principio di "autonomia della responsabilità dell'ente", sancito dall'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a particolari condizioni soggettive della persona fisica autore del reato e a peculiari vicende processuali riguardanti il reato-presupposto.
In particolare, l'art. 8 sancisce che l'ente non può giovarsi né della non punibilità della persona fisica che ha materialmente integrato il reato presupposto né della mancata individuazione di quest'ultima, nonché di cause di estinzione del reato presupposto diverse dall'amnistia.

d) Interesse o vantaggio

Un ulteriore requisito oggettivo, necessario ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è indicato al già citato art. 5 del Decreto, che pone come condizione espressa che il reato presupposto, commesso dagli Apicali o dai Sottoposti, debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
A tal proposito, merita di essere evidenziato che in ambito giurisprudenziale questi due criteri sono stati intesi come tra loro concettualmente distinti ed accertabili secondo due differenti prospettive.
Per un verso, infatti, il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "*ex ante*", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; in questo senso, quindi, tale requisito rappresenta l'intento del reo di arrecare un beneficio all'ente mediante la commissione del reato, a nulla rilevando che tale beneficio venga poi effettivamente raggiunto[4].
Per altro verso, il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "*ex post*", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito[5].

---

[3] Apripista di questa tesi estensiva è stata una nota ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Ufficio G.I.P. il 27 aprile 2004, che ha disposto nei confronti di una conosciuta multinazionale– sottoposta a procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto con l'accusa di aver integrato il reato di corruzione– la misura interdittiva, sottoforma di misura cautelare, del divieto di contrattare con la PA per un anno; in quell'occasione, il Tribunale aveva valutato i gravi indizi di illiceità della condotta tenuta non solo da due dei suoi dipendenti, ma anche da un consulente esterno cui la società si era rivolta, senza che l'estraneità all'organigramma aziendale di quest'ultimo potesse valere in alcun modo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente.
[4] In questo senso, Cass. pen., SS.UU, sent. del 24 aprile 2014 n. 38343; più di recente, *ex multis*, Cass. pen.., Sez. IV, sent. del 3 marzo 2021, n. 22256.
[5] Ibidem.

Strettamente connesse ai requisiti oggettivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente appena esposti sono poi le particolari ipotesi di esclusione della responsabilità e di responsabilità attenuata previste dal Decreto rispettivamente agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 1, lett. a).
Con la prima, è stato infatti espressamente previsto che l'ente debba dirsi in ogni caso esente da responsabilità qualora sia provato che gli apicali o i sottoposti, che hanno materialmente commesso il reato presupposto, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 co. 2).
In giurisprudenza è stato chiarito che tale esimente trova applicazione anche laddove il reato abbia prodotto un effettivo vantaggio in capo all'ente: il fatto che gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, infatti, determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica tra soggetto ed ente e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma deve ritenersi un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica[6].
Se, invece, l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente (ma non esclusivo) interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ricorre un'ipotesi di riduzione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto.

- I requisiti soggettivi

L'integrazione di tutti i requisiti oggettivi indicati ai paragrafi precedenti è condizione necessaria ma non sufficiente per il sorgere della responsabilità in capo all'ente. Ai fini della responsabilità, infatti, il Decreto richiede altresì l'integrazione di ulteriori requisiti di natura soggettiva, volti all'accertamento di un autonomo rimprovero di colpevolezza nei confronti dell'ente, che si sostanzia in un deficit dell'organizzazione o dell'attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla società nel suo insieme.
Più precisamente, il Decreto diversifica le modalità di accertamento della responsabilità dell'ente a seconda del soggetto autore del reato presupposto.
La commissione di un reato presupposto da parte di uno dei soggetti apicali è in genere una condizione sufficiente ad impegnare la responsabilità dell'ente, a meno che quest'ultimo, su cui incombe un preciso onere probatorio, non dia prova delle condizioni esimenti indicate all'art. 6, comma 1, del Decreto, ossia:

a) l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione dell'illecito, di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e rispondenti ad una serie di complesse esigenze di cui al comma 2 del citato art. 6;
b) il conferimento ad un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli;
c) il fatto che la realizzazione del reato si sia resa possibile perché gli autori hanno fraudolentemente eluso i modelli di organizzazione e di gestione;

[6] In questo senso, ex multis, Cass. pen., Sez. I, sent. del 26 giugno 2015 n. 43689; Cass. pen., Sez. II, sent. del 23 dicembre 2020, n. 37381.

d) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In altre parole, quindi, affinché l'ente vada esente, in questi casi, da responsabilità è necessaria la predisposizione ed attuazione di piani di organizzazione a valenza preventiva, dotati della massima effettività; piani tuttavia fraudolentemente elusi dal soggetto apicale che commette il reato.

Si tratta di una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'impresa, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo all'ente sottoposto al procedimento.

La prospettiva è diametralmente invertita, invece, qualora l'autore del reato presupposto sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione. In questo caso, l'art. 7 del Decreto dispone che la responsabilità dell'ente sussiste solamente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che l'ente avrebbe dovuto garantire; tale circostanza, in linea con i principii generali che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nel processo penale, dovrà essere provata in giudizio dalla pubblica accusa, e ciò senza che possa ipotizzarsi alcuna presunzione di riferibilità del reato all'ente.

Per espressa previsione dello stesso art. 7, nell'eventualità in cui il reato presupposto sia commesso da un sottoposto, in ogni caso la responsabilità resta esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Lo stesso Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

- Linee Guida di Confindustria

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli Organizzativi sono state aggiornate a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021.
Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche – anche predisposte per la gestione di diversi rischi di *compliance* (alla luce. ad es., della normativa, ambientale, prevenzionistica, fiscale) – che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, nonché violazioni del Modello stesso;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari del Modello.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello, il quale deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, anche discostandosi dalle previsioni di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.5 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, sono espressamente individuate dal Legislatore.

In questo senso, l'art. 9 del Decreto prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente delle seguenti misure sanzionatorie:

a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca del profitto;
pubblicazione della sentenza.

Dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione, nei confronti dell'ente, di una sanzione pecuniaria, nella misura indicata dalla legge, nonché la confisca di ciò che costituisce il prezzo ovvero il profitto del reato, anche per equivalente.

Accanto alla sanzione pecuniaria, il Decreto ha previsto, altresì, la possibilità di comminare all'ente sanzioni di natura interdittiva – che possono essere applicate anche in via cautelare, ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 45 del Decreto – nonché la pubblicazione della sentenza.

- La sanzione pecuniaria

La sanzione principale e indefettibile è quella pecuniaria, comminata tramite il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero di quote non inferiore a 100 e non superiore a 1.000; ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,37.

Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota è invece fissato tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

In concreto, dunque, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di euro 25.822,84 (riducibili sino alla metà ai sensi dell'art. 12 del Decreto) ed un massimo di euro 1.549.370,69.

La sanzione pecuniaria ha natura amministrativa e si applica sempre, anche qualora l'ente abbia riparato le conseguenze giuridiche derivanti dal reato.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
ha adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È inoltre prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

- Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, arrivando nei casi più gravi a paralizzare l'ente. Si applicano solo per i reati per i quali sono espressamente previste e possono consistere, secondo quanto sancito dall'art. 9 comma 2, in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a specifiche amministrazioni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti all'art. 13 dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

in caso di reiterazione degli illeciti.

In ogni caso, la sanzione interdittiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, fatte salve le particolari ipotesi di deroga previste dall'art. 25, comma 5[7], del Decreto, ha una durata non inferiore nel minimo a tre mesi e non superiore nel massimo a due anni.

Considerata l'elevata pervasività di questa tipologia di sanzioni, esse devono ricevere un'applicazione mirata e puntuale: devono, invero, essere riferite in modo specifico al settore di attività dell'ente in cui si è realizzato l'illecito (art. 14) e devono essere modulate nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà[8].

Ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Decreto, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente ma la sanzione – più grave – dell'interdizione dall'esercizio dell'attività deve essere applicata solo nel caso in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può

[7] Tale norma introduce, insieme al successivo comma 5 *bis*, un regime eccezionale di applicazione delle misure interdittive con riguardo ad alcuni delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, ed è stata recentemente modificata con Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti").

[8] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 20560, del 2010.

disporre, a determinate condizioni, la prosecuzione dell'attività, nominando un commissario giudiziale (art. 15).
L'art. 16 del Decreto introduce, poi, la possibilità di comminare sanzioni interdittive in via definitiva, quali:
- l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea ovvero qualora l'ente (o una sua unità organizzativa) venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità ai sensi del Decreto;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine, il Decreto prevede, all'art. 17, un'ipotesi di esclusione dell'applicazione delle sanzioni interdittive, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:
- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

- <u>La confisca del prezzo o del profitto</u>

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, "è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede".
Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cd. "confisca per equivalente").

- <u>La pubblicazione della sentenza</u>

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto, il giudice può altresì disporre, quando commina all'ente una sanzione interdittiva, l'applicazione della sanzione della pubblicazione della sentenza.
La pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, avviene secondo le modalità e nei luoghi definiti all'art. 36 del codice penale[9], nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

[9] Ai sensi dell'art. 36 del codice penale, la sentenza di condanna "è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima residenza del condannato", oltre che "nel sito internet del Ministero della giustizia".

La pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla Cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

- Le misure cautelari

Il Decreto, all'art. 45, prevede la possibilità di applicare in via cautelare le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In questo caso, le sanzioni interdittive sono applicate all'ente dal giudice che procede, su richiesta del pubblico ministero.

In via cautelare, può essere altresì disposto, ai sensi dell'art. 53, il sequestro preventivo delle cose che, costituendo il prezzo o il profitto del reato o il loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca *ex* art. 19 del Decreto. Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente[10].

Infine, a norma dell'art. 54 del Decreto, il giudice può applicare nei confronti dell'ente il sequestro conservativo, qualora vi sia "*fondata ragione di ritenere che manchino o si disperando le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato*".

[10] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 34505 del 2012.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.

2.1 LA SOCIETÀ

La Società è stata fondata a Milano il 21 novembre 1994 e dal 13 giugno 2019 fa parte del Gruppo Sirti, che si compone di diverse società controllate italiane ed estere, operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e delle soluzioni digitali e che sono specializzate nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione di grandi reti di telecomunicazioni.

Wellcomm Engineering è detenuta al 100% da Sirti Digital Solutions S.p.A., a sua volta interamente controllata da Sirti S.p.A.

Wellcomm Engineering S.p.A. è una realtà specializzata nell'attività di progettazione, realizzazione e integrazione di impianti e sistemi di telecomunicazione per la trasmissione di dati, immagini e voce, nonché per il trattamento delle informazioni e dei sistemi di sicurezza delle reti.

In particolare, Wellcomm Engineering offre ai propri clienti servizi di implementazione e assistenza di reti LAN/WAN, servizi e assistenza in materia di sicurezza della rete, di integrazione dei segnali voce e video, in materia di privacy *software development*, e in progetti di IT *application security*.

La società vanta circa 50 dipendenti, mentre l'intero Gruppo ne conta complessivamente oltre 3.500.

In ragione del suo recente ingresso nel Gruppo Sirti, è ancora in corso di completamento il processo di integrazione della sua struttura e delle sue procedure – adottate prima che Digital Solutions S.p.A. ne acquisisse il controllo – in quelle di Gruppo.

Il processo di omogeneizzazione in atto ha sino ad ora determinato l'esternalizzazione di alcune funzioni aziendali, nonché la collaborazione fra alcune funzioni preesistenti di Wellcomm Engineering e quelle di Gruppo, in un'ottica di dismissione delle prime in favore delle seconde: rientra nel primo caso la Funzione Compliance, mentre nel secondo si annovera, ad esempio, la funzione Controlling e la funzione Human Resources, Organization & Communication.

Quanto alla sua ***governance***, la Società adotta un sistema di gestione tradizionale i cui organi sociali sono rappresentati dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, mentre la revisione contabile è affidata ad una società di revisione esterna.

L'Assemblea degli Azionisti ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita della società tra cui la nomina degli organi sociali, l'approvazione del bilancio e le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa, ha delegato parte delle proprie competenze all'Amministratore Delegato. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferiti.

2.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività e di consolidare la propria immagine e posizione sul mercato nonché a tutela delle

aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di procedere all'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
Il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nel giugno 2017 e successivamente aggiornato, costituisce a tutti gli effetti regoalmento della Società.
Attraverso l'elaborazione, adozione ed implementazione del presente Modello la Società intende in particolare:

- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione della legge penale, del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
  realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
  consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società confida nell'integrità del comportamento di tutti i propri dipendenti e dei dipendenti delle società del Gruppo per mantenere un idoneo livello di applicazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo. Pertanto, la non osservanza di dette disposizioni potrà comportare l'applicazione delle appropriate sanzioni disciplinari.

2.3 ELEMENTI DI BASE

La Società è consapevole che, alla luce della normativa prevista dal Decreto, la validità del Modello Organizzativo risulta strettamente dipendente da un'efficace attività di prevenzione e controllo e, di conseguenza, dall'efficienza degli strumenti a tal fine concretamente adottati.
Alla luce di tali considerazioni, il Modello Organizzativo della Società è stato elabortato sulle seguenti metodologie e strumentazioni di prevenzione e controllo:

- **CODICE DEONTOLOGICO AZIENDALE**, il c.d. "**Codice Etico**" della Società, ovverossia il documento che definisce i valori etici ed i comportamenti a cui tutti gli appartenenti alla Società, nonché i collaboratori e i soggetti terzi che si trovano ad operare con essa, per suo conto ovvero nel suo interesse, devono uniformarsi nell'espletamento dei propri compiti, mansioni e responsabilità. Il Codice Etico afferma principi che sono idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti considerati dal Decreto, acquisendo, pertanto, rilevanza ai fini del presente Modello e costituendone parte integrante.

- Sistema Organizzativo Aziendale, costituito da
  - l'**organigramma**, che individua sia nell'ambito aziendale complessivo sia nell'ambito di ciascuna funzione, i livelli gerarchici a cui le singole posizioni sono tenute a rispondere in relazione all'espletamento della propria attività;
  - il **mansionario**, che definisce gli specifici compiti e mansioni a cui ciascuna funzione o posizione risulta preposta;
  - il **codice disciplinare aziendale**, che raccoglie gli articoli di legge e le disposizioni contrattuali che regolano la materia delle sanzioni disciplinari e di tutti i fatti sanzionabili. Tale documentazione risulta affissa in tutti i luoghi aziendali ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970;
  - le **procedure aziendali di Wellcomm, nonché le procedure aziendali della Capogruppo, in quanto applicabili anche alla realtà della Società**, ovvero l'insieme di tutte le regole e i comportamenti cui le singole posizioni/funzioni devono attenersi nell'espletare la propria attività.

- **SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:** è caratterizzato da un'elevata attenzione al controllo operativo e di reporting, all'adozione di misure di prevenzione verso ogni forma di corruzione ed al perseguimento di adeguati valori etici. Queste finalità sono raggiunte attraverso una serie di standard generali di controllo. In particolare gli standard sono:

  - **segregazione di attività incompatibili**: ci deve essere segregazione di ruoli tra persone che svolgono attività non compatibili (ad esempio, nel processo di acquisto/vendita devono essere separati i ruoli di chi gestisce l'acquisto/la vendita, chi contabilizza le operazioni e chi paga/incassa);
  - **separazione di ruoli nello svolgimento dei processi aziendali**: nell'esecuzione dei processi aziendali deve essere assicurata una pluralità di ruoli, distinguendo tra chi ha ruolo decisionale, autorizzativo, esecutivo e di controllo; i relativi poteri devono essere graduati in relazione alla complessità e rilevanza economica del processo;
  - **autorizzazioni nel corso del processo e verifiche successive**: il corretto svolgimento dei processi aziendali deve essere soggetto a controlli di linea, adeguati agli obiettivi del processo, ed a verifiche successive, con modalità predefinite e ad opera di enti aziendali diversi;
  - **normativa scritta**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate per iscritto idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività;
  - **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono: ***(i)*** essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo indicazione delle soglie di approvazione sia per l'emissione di offerte di vendita che di ordini di acquisto o di altri impegni a carico della Società; ***(ii)*** essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- **tracciabilità:** ogni operazione deve essere adeguatamente documentata. Il processo di decisione, autorizzazione, svolgimento e controllo dell'attività deve essere verificabile *ex post,* anche tramite appositi supporti documentali e informatici; il processo deve essere disciplinato in dettaglio per evitare la possibilità di cancellare o distruggere la documentazione di supporto.

La Società ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, vale a dire la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità.

- **SIA (SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE)**, costituito dall'insieme degli strumenti hardware e software mediante i quali le diverse funzioni interessate e/o preposte provvedono in ambito aziendale all'accesso, inserimento, elaborazione, gestione, archiviazione, verifica di tutti i dati e di tutte le informazioni relative all'attività complessiva di Wellcomm.

- **CONTROLLO DI GESTIONE**, ovverossia l'attività aziendale finalizzata a svolgere sistematicamente analisi e verifiche puntuali circa l'andamento gestionale di Wellcomm, garantendo al contempo la tempestività e la qualità dei dati e delle informative correlate.
  Per giungere a tale risultato, Wellcomm si è dotata di strumenti atti a garantire sia la sistematica rilevazione e il controllo dei parametri critici relativi alla gestione ed al ciclo monetario sia il presidio e lo sviluppo a tutto campo dei sistemi di contabilità e di reporting gestionale, nella prospettiva anche di una crescente integrazione tra gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari.

- **ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING** ovvero sia l'insieme delle analisi e delle verifiche interne al Gruppo Sirti, inteso ad accertare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno in merito all'efficacia e all'efficienza delle attività operative, all'attendibilità delle informazioni di bilancio, al rispetto e alla conformità a leggi e regolamenti e alla salvaguardia del patrimonio aziendale. Rispetto a tali attività, risulta complementare quella di avanzare eventuali proposte di miglioramento con riferimento ai processi di controllo e di gestione dei rischi.

  Strumentali a quanto sopra risultano quindi essere sia lo svolgimento di audit e assessment, da attuare in base al Piano Annuale di Audit approvato dal C.d.A., sia l'attività di promozione e divulgazione dei principi di controllo presso le funzioni aziendali, partecipando alla loro messa in opera mediante l'attività di mappatura dei rischi e dei controlli.

Per assicurare l'adeguatezza dei sistemi di gestione, prevenzione e controllo, il corretto utilizzo degli strumenti sopra individuati deve essere accompagnato dalle attività seguenti:

- definizione e conferimento di deleghe e/o di poteri autorizzativi, coerenti con le responsabilità assegnate e comunque conferiti sia nel rispetto della specifica procedura prevista a tal fine, sia coerentemente con quanto definito dalla procedura relativa all'attività considerata;
- conferimento di poteri e deleghe di responsabilità per specifiche aree di attività aziendale;

- predisposizione di un sistema efficace di controllo in merito all'effettiva presenza delle deleghe, dei loro limiti e della loro permanenza, con particolare attenzione ai processi di sostituzione, promozione o avvicendamento dei soggetti dotati di specifici poteri. È a carico della Funzione *Human Resources, Organization & Communication* e della Funzione *Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs,* anche con il supporto dei Responsabili di Funzione delle attività sensibili, presidiare l'adeguamento del sistema delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato;
- attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite, mediante specifici corsi di formazione organizzati in collaborazione con la Funzione *Human Resources, Organization & Communication*;
- adozione di uno specifico sistema disciplinare interno.

2.4 FASI DI ELABORAZIONE DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.

Il processo di definizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è articolato nelle fasi di seguito sinteticamente descritte.

Fase 1
Identificazione dei Processi e delle Attività sensibili

L'attività ha preso le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo aziendale, nonché dallo studio e dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società (v. ad esempio organigramma, procure e deleghe, procedure, *policy* e istruzioni operative, nonché la "storia" della Società ovvero degli accadimenti che hanno interessato la realtà aziendale) al fine di identificare i processi e le attività in cui potrebbero astrattamente verificarsi condotte riconducibili ai reati-presupposto previsti nel Decreto.

Questa attività ha consentito di individuare i principali referenti delle Funzioni aziendali, provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza, con i quali sono state organizzate sessioni di intervista; referenti sia della Sociatà sia della sua diretta controllante, nonché della Capogruppo che svolgono per conto di Wellcomm attività in *outsourching.*

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in un documento di *risk assessment*, che illustra in dettaglio, con riferimento a ciascuna categoria di reati presupposto individuata dal Decreto e rilevante per l'attività svolta dalla Società, i relativi processi e attività sensibili, le Funzioni aziendali coinvolte, i presidi di prevenzione e di controllo esistenti (emersi dall'esame delle procedure e dei documenti aziendali, nonché nel corso delle interviste), analizza i profili di rischio di commissione di tali reati e, infine, descrive gli eventuali *gap* esistenti, riscontrati durante il compimento dell'attività, e propone, ove necessario, spunti di miglioramento e/o raccomandazioni.

Fase 2
Redazione del Modello Organizzativo

All'esito dell'analisi in precedenza descritta, è stato redatto il presente documento composto di ***(i)*** una Parte Generale, che definisce la normativa rilevante, le caratteristiche della Società e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza e di ***(ii)*** una Parte Speciale, focalizzata sulle aree di attività e sui processi strumentali ritenuti "sensibili", nonché sulle norme di comportamento e sugli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati presupposto da prevenire e all'assetto organizzativo della Società.
A tal fine, sono state identificate – ad esito delle attività di cui alla Fase 1 sopra indicata - le seguenti sezioni:

- Sezione A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Sezione B – Reati di criminalità informatica e reati in materia di violazione del diritto d'autore
- Sezione C – Delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo
- Sezione D – Reati di falsità in monete e delitti contro l'industria e il commercio
- Sezione E – Reati societari
- Sezione F – Delitti contro la personalità individuale
- Sezione G – Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Sezione H – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Sezione I – Delitti in matera di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Sezione L – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Sezione M – Reati ambientali
- Sezione N – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Sezione O – Reati tributari
- Sezione P – Contrabbando

Sono, altresì, allegati i seguenti documenti:

- **Allegato A**: Codice Etico;
- **Allegato B**: Elenco Reati Presupposto;
- **Allegato C**: Procedura n. 509343 - Flussi informativi da/verso l'Organismo di Vigilanza.

2.5 ADOZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.

L'adozione del Modello compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Wellcomm.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, altresì all'implementazione, agli aggiornamenti e/o alle modifiche del Modello a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, delle evoluzioni giurisprudenziali, delle modificazioni dell'attività aziendale, delle verifiche periodiche ed in ogni caso quando constati atti e comportamenti di violazione o di elusione delle prescrizioni in esso contenute, tali da compromettere l'efficacia del Modello stesso nel prevenire il compimento di reati di cui al Decreto.

Per le sole modifiche di carattere formale e non sostanziale, il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri compiti alla Funzione Group Corporate, Legal, Pubblic & Tax Affairs.
Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio.
Le risorse interne sono tenute a segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza eventuali fatti o comportamenti che evidenzino la necessità di intervenire sul Modello.

2.6 I DESTINATARI DEL MODELLO DI WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.

Le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente Modello devono ritenersi vincolanti per tutti gli Esponenti aziendali, i Dipendenti di ogni ordine e grado della Società, nonché i consulenti, i fornitori ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del Decreto.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti che abbiano in essere un rapporto contrattuale con la Società, ad essi è richiesto di sottoscrivere una specifica clausola contrattuale con cui si impegnano a rispettare i principi di condotta dettati dal Codice Etico e dal Modello, vale a dire i principi su cui si fonda l'operatività sociale.

2.7 IL MODELLO 231 NEL GRUPPO SIRTI

La Capogruppo promuove l'adozione di un Modello di Oorganizzazione, Ggestione e Ccontrollo *ex* D.Lgs.231/2001 da parte delle proprie Società Controllate che vantano una stabile organizzazione in Italia.
In linea con le direttive fonite dalla Capogruppo, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Wellcomm, nonché le eventuali modifiche significative sono comunicati, per fini conoscitivi, all'Organismo di Vigilanza di Sirti S.p.A. da parte del Organismo di Vigilanza della Società.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, lo stesso deve, tra le altre cose, aver individuato un Organismo di Vigilanza (OdV) indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui sia stato affidato il compito di vigilare sull'effettivo e adeguato funzionamento del Modello e di curare il suo costante aggiornamento.
In linea con le suddette prescrizioni normative, Sirti S.p.a. è dotata di un proprio Organismo di Vigilanza, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e investito di poteri, compiti e funzioni individuati all'interno di un apposito regolamento.
Affinché l'Organismo di Vigilanza possa svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto e garantire, quindi, l'effettività del sistema di presidi predisposto dalla Società a prevenzione della commissione di Reati Presupposto, Sirti S.p.A. garantisce che l'OdV e i suoi componenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. *Autonomia e indipendenza*. I membri dell'OdV non svolgono mansioni operative né hanno poteri decisionali o responsabilità gestionali relativamente alle attività che costituiscono l'oggetto della loro funzione di controllo. Ai fini di salvaguardare autonomia e indipendenza, l'OdV sarà inoltre libero da qualsivoglia forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualsiasi componente od organo della Società. Ne discende che detto requisito è assicurato da una adeguata collocazione gerarchica che consente il reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione.

B. *Onorabilità.* La carica di componente dell'OdV non può essere ricoperta:
   - da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria secondo la normativa vigente;
   - da coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato (salvo il caso di riabilitazione) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria; a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
   - da coloro che si trovino in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della Società e/o delle Società controllate.

C. *Comprovata professionalità.* L'OdV possiede al suo interno competenze tecnico-professionali con particolare riferimento all'organizzazione aziendale, al controllo interno e all'ambito giuridico e penalistico, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali competenze che, unitamente ai precedenti requisiti, garantiscono l'obiettività di giudizio, risultano dal curriculum professionale di ciascun componente.

D. *Continuità d'azione.* La continuità d'azione è particolarmente assicurata mediante la presenza di un componente interno all'azienda. L'OdV svolge in modo continuativo la propria funzione di vigilanza sulla concreta attuazione del Modello con i poteri di indagine conferitigli dai vertici della Società, senza deleghe operative né altre funzioni al di fuori di quanto previsto e regolato nel presente Modello.

E. *Disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.* In relazione all'ultimo punto E., ed anche al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nelle previsioni di budget il Consiglio di Amministrazione dovrà mettere a disposizione dell'OdV un'adeguata dotazione finanziaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione approva un preventivo annuale sulla scorta di una proposta elaborata dall'OdV medesimo.
L'OdV può comunque impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, previa informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione ed approvazione dello stesso.
L'OdV – fermo restando il proprio autonomo budget di spesa e più in generale l'utilizzabilità delle proprie risorse interne – potrà altresì avvalersi del supporto di risorse, utilizzate anche a tempo parziale per specifici compiti di vigilanza e controllo, nell'ambito delle Funzioni Compliance ed Internal Auditing ed eventualmente anche del contributo della Funzione Group Corporate, Legal, Pubblic & Tax Affairs, della Funzione Human Resources, Organization & Communication, della Funzione Administration Finance & Control, della Funzione Trasformation, Strategic Planning and M&A , e/o di quelle che, di volta in volta, dovessero rendersi necessarie.

3.2 IDENTIFICAZIONE, NOMINA, COMPOSIZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV con delibera motivata rispetto a ciascun componente, scegliendolo sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale come in precedenza illustrati.
Con lo stesso provvedimento il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso annuo da attribuire a ciascun componente.
Il venir meno di anche solo uno dei suddetti requisiti in capo ai singoli componenti dell'OdV ne comporterà la decadenza dall'ufficio, che sarà constatata e dichiarata nella prima seduta successiva al verificarsi della causa di decadenza medesima dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà altresì alla sostituzione.
Possono entrare a far parte dell'Odv, a titolo esemplificativo, le seguenti figure:

- dipendenti della Società privi di poteri direttivi e/o di funzioni di responsabilità ma fatta eccezione – in virtù delle specifiche competenze e del particolare ruolo ricoperto – per il responsabile della funzione di Internal Auditing;
- professionisti esterni.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza è l'organo a cui è demandato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento. Tale organo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, Decreto Legislativo 231/2001).
Nella Relazione Illustrativa, infatti, al Decreto si legge che: "*l'Ente* (…) *dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti* (…) *di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa* (…)".
Il compito di vigilare in modo continuativo sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza.
L'OdV svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale, operando così in regime di piena autonomia e avendo come solo referente il Consiglio di Amministrazione della Società.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha provveduto, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad istituire un Organismo di Vigilanza con formazione collegiale, composto dal responsabile pro-tempore della funzione Internal Auditing e da due figure professionali esterne alla Società con specifiche competenze in materia legale, delle quali una con le funzioni di Presidente.
Fatte salve le cause di cessazione dalla carica previste nel successivo paragrafo 3.3, in caso di rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la continuità e l'indipendenza dell'attività di controllo relativa al rispetto della normativa ex D.Lgs. 231/01, l'OdV rimarrà in carica salva la facoltà del CdA nominato di provvedere al conferimento di un nuovo incarico ad altro Organismo di Vigilanza.

3.3 DURATA, RINUNCIA, REVOCA

I componenti dell'OdV rimangono in carica un anno e alla naturale scadenza potranno essere rieletti, ferma restando la possibilità di riduzione dell'incarico ad un anno a seguito di apposita valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione .
In ogni caso l'OdV resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione.
La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento;
- il verificarsi di una ipotesi di conflitto di interessi rispetto ai compiti dell'OdV.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.
Costituisce causa di decadenza dell'intero organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla Società da rapporto di lavoro dipendente, la cessazione del rapporto stesso; l'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni nell'anno, anche non consecutive;

per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.In ogni caso, le cause di cessazione dei membri dell'OdV, oltre alla revoca e alla decadenza, sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la rinuncia.

Ciascuno dei membri dell'OdV può rinunciare all'incarico; è fatto obbligo a ciascuno dei membri dell'Organismo di presentare le dimissioni dall'incarico nel caso in cui, a qualunque titolo, soggiungano cause di incompatibilità e/o di impossibilità nell'espletamento delle attività e nell'assunzione delle proprie responsabilità e/o comunque in caso di conflitto di interessi.
Ogni variazione nella composizione dell'OdV deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
L'Organismo di Vigilanza ha definito, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

3.4 FUNZIONI, POTERI E OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV dispone di tutti i poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società tali da consentirgli l'efficace esercizio in piena autonomia delle funzioni previste nel Modello e/o nei successivi provvedimenti assunti in attuazione del medesimo.
I membri dell'OdV, e i soggetti della cui collaborazione quest'ultimo a qualsiasi titolo può avvalersi, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni.
All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, poteri di gestione della Società.
L'Organismo vigila sull'efficacia del Modello, sul rispetto dei principi di riferimento, sull'effettiva osservanza, applicazione ed efficacia delle regole in esso previste.
L'OdV:

- svolge un'attività di ispezione nell'ambito delle aree a rischio con la frequenza che pianifica in piena autonomia, tenendo in particolare conto di eventuali segnalazioni ed anomalie riscontrate nell'organizzazione della Società;
- vigila periodicamente sull'effettività del Modello, verificando in sostanza la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati in azienda e quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Modello stesso, ne valuta l'adeguatezza nella sua capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e periodicamente analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività svolte nell'ambito delle aree e/o attività a rischio; a tal fine può chiedere informazioni o richiedere l'accesso ai sistemi informativi aziendali o l'esibizione di documenti ai dirigenti della Società, a tutto il personale operante in tali aree, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla società di revisione ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; può inoltre effettuare

interviste alle persone preposte nelle singole fasi dei vari processi a rischio; il tutto senza necessità di alcun consenso preventivo;

- richiede periodicamente, con frequenza almeno annuale, informazioni scritte dai responsabili delle attività e/o aree a rischio;
- pianifica ed esegue delle verifiche ispettive al fine di valutare la conformità dei comportamenti al Modello da parte dei Destinatari;
- può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;
- sottopone alla funzione competente o direttamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie attinenti la violazione delle regole e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice Etico della Società e previste nel "Sistema Disciplinare" del Modello medesimo;
- sottopone il Modello a verifica periodica, con frequenza non inferiore a dodici mesi e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
- redige, almeno una volta l'anno, una relazione scritta sulle attività svolte inviandola, unitamente ad un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Detta relazione contiene altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello;
- oltre a quanto specificato nel punto precedente, riferisce direttamente e in via continuativa al Presidente. Con cadenza almeno annuale l'OdV ed il Collegio Sindacale si confrontano in merito alle risultanze delle proprie attività potenzialmente attinenti la materia del D.Lgs. 231/01 e il rispetto del Modello.
- stende il programma annuale di attività, lo attua e valuta i risultati delle verifiche effettuate ed il loro impatto sul Modello Organizzativo;
- al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare eventuali integrazioni, aggiornamenti, modifiche del Modello, le relazioni di cui al precedente punto sono redatte segnalando in ogni caso:
    - eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del Modello;
    - problematiche inerenti le modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate sulla scorta del Modello e del Codice Etico della Società;
    - eventuali segnalazioni ricevute da collaboratori e/o terzi;
    - i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
    - una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni o modifiche.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

I verbali delle riunioni dell'OdV e le relazioni sono custoditi dall'OdV medesimo anche per il tramite della Funzione Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs.

Il personale della Società e i collaboratori della stessa si rivolgono direttamente all'OdV per segnalare eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico della Società.

3.5 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELL'ODV CON LE FUNZIONI AZIENDALI

Fermi restando i requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV si coordina con le funzioni aziendali competenti in relazione ai profili di volta in volta coinvolti. In particolare:

- con le Funzioni Administration Finance & Control e Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs di Gruppo per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari nonché per gli aspetti relativi alla competenza di quest'ultima (ad esempio interpretazione della normativa rilevante, contrattualistica);
- con la Funzione Human Resources, Organization & Communication di Gruppo in ordine alla diffusione delle informazioni, alla formazione del personale e riguardo ai procedimenti disciplinari;
- con la Funzione Human Resources, Organization & Communication di Gruppo, riguardo sia al riscontro delle procedure aziendali esistenti e della loro completezza ed idonea formalizzazione, sia alla necessità di un loro eventuale aggiornamento/integrazione e, più in generale, della verifica di coerenza della normativa interna con i principi del documento;
- con la Funzione Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs di Gruppo riguardo le tematiche di compliance rispetto all'eventuale commissione di reati presupposto di riferimento, nonché riguardo gli adempimenti aziendali che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI

Per un corretto funzionamento del presente Modello Organizzativo, nonché ai fini di un'adeguata attività di monitoraggio dell'OdV, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei flussi informativi previsti:

- dal presente Modello Organizzativo;
- dall'apposita procedura predisposta dall'OdV.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per facilitare i flussi informativi, l'OdV si è dotato, altresì, di un indirizzo di posta elettronica dedicato, **vigilanza231@wellcomm.it,** ad accesso riservato al solo Organismo di Vigilanza. Inoltre, al fine di consentire anche l'invio di segnalazioni in forma anonima, è possibile rivolgersi all'OdV mediante l'utilizzo di posta ordinaria da inviare all'indirizzo OdV – Wellcomm Engineering S.p.A., Viale Thomas Alva Edison 110, 20099 – Sesto San Giovanni (Milano).

All'OdV devono essere trasmessi tempestivamente tutti i documenti relativi al sistema di deleghe e/o procure vigente nella Società, con ogni relativo aggiornamento ed integrazione.

Oltre a ciò, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV idonee note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 a carico della Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Responsabili di Funzione e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello Organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni inflitte e delle eventuali archiviazioni.

In particolare, i responsabili delle aree a rischio identificate nelle sezioni della Parte Speciale del Modello sono tenuti a trasmettere periodicamente tramite e-mail (**vigilanza231@wellcomm.it**) all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi previsti nel presente Modello e nella apposita procedura predisposta dall'OdV il quale ne analizzerà i contenuti al fine di vigilare sulle aree a rischio identificate nel Modello e realizzare un'efficace pianificazione delle attività di vigilanza sulle stesse.
L'OdV è responsabile della conservazione della documentazione relativa alle attività svoltecon modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
In applicazione della disciplina sopra indicata, con l'adozione del presente Modello la Società ha istituto una specifica procedura ("*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*") coinvolgendo i responsabili ivi indicati e stabilendo l'oggetto e la periodicità della comunicazione (**Allegato C**).
Il mancato rispetto di quanto previsto dalla procedura "Flussi informativi da/verso l'Organismo di Vigilanza" rappresenta una violazione del presente Modello.

3.7 INFORMATIVA DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

L'Organismo di Vigilanza della Società deve informare l'Organismo di Vigilanza di Sirti S.p.A. in ordine ai fatti rilevati, alle violazioni compiute da dipendenti della Società, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del proprio Modello e al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Sirti S.p.A.
L'Organismo di Vigilanza della Società collabora con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo garantendo un adeguato canale di comunicazione.
A tale riguardo, l'Organismo di Vigilanza della Società concede all'Organismo di Vigilanza di Sirti S.p.A. la facoltà di richiedere l'acquisizione di documentazione e di informazioni rilevanti e di effettuare, singolarmente, previa informativa, ovvero congiuntamente con lo stesso controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività a rischio.

4. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

4.1 PREMESSA

L'adeguatezza e l'effettività del Modello dipendono, tra l'altro, dall'esistenza di un efficace sistema di rilevamento delle condotte illecite e delle violazioni che permetta di far emergere le eventuali trasgressioni.

Ad implementare questo profilo è intervenuta dapprima la Legge 179/2017 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*), e da ultimo il D.Lgs. 24/2023, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Più in dettaglio, il D.Lgs. 24/2023 prevede che il Modello debba contenere prescrizioni relative tra l'altro:

a. ai canali di segnalazione interna;
b. ai canali di segnalazioni esterna;
c. ai divieti di ritorsione;
d. alla previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo la recente riforma, le imprese sono in generale tenute a dotarsi – a seconda delle loro dimensioni, della natura pubblica o privata delle stesse e dell'eventuale adozione di un Modello organizzativo – di strumenti idonei a raccogliere segnalazioni, anche anonime, provenienti dall'interno o dall'esterno e relative a fatti idonei ad integrare la commissione di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Modello organizzativo, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardanti il mercato interno.

L'estensione dell'oggetto della segnalazione varia a seconda della tipologia di soggetto coinvolto. Con specifico riferimento al settore privato, la normativa è stata compendiata dalle Linee guida per le segnalazioni esterne adottate da ANAC in data 12 luglio 2023 secondo il seguente schema:

Settore privato

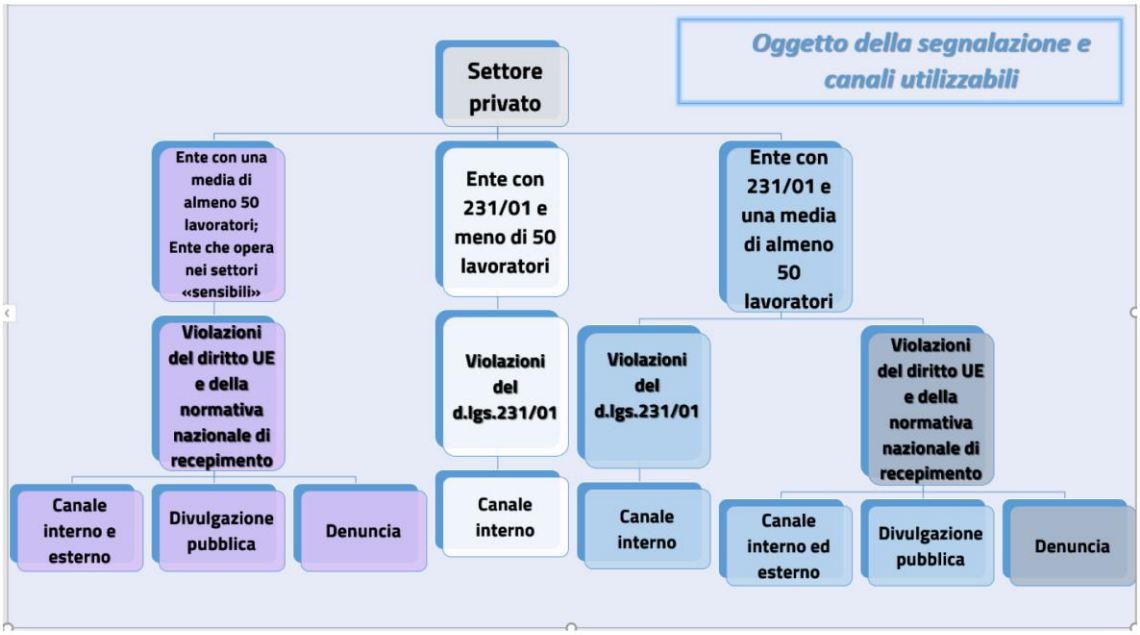

Stante la natura privata dell'ente e la presenza di una media di almeno 50 lavoratori dipendenti, la Società è dunque tenuta ad implementare un canale interno per le segnalazioni relative alle violazioni del D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello Organizzativo, ma anche a prevedere tre canali in caso di violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento:

i) canale interno ed esterno;

ii) divulgazione pubblica;

iii) denuncia.

Secondo i dettami legislativi, la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato. Secondo quanto riconosciuto anche dalla Linee guida ANAC del 12 luglio 2023 e ribadito dalle Linee guida Confindustria del 27 ottobre 2023, tale funzione può essere ricoperta anche dall'OdV.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta (anche con modalità informatiche) o in forma orale. Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione, anche anonima, avente ad oggetto la descrizione di comportamenti (attivi o omissivi), riferibili ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al personale (dirigenti, quadri e dipendenti) e terze parti, rispetto ai quali vi è il ragionevole sospetto o la consapevolezza che siano illeciti o realizzati in violazione del Modello, della normativa interna aziendale ovvero delle procedure e/o *standard* di *compliance* rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.
In particolare, anche ai fini del vaglio di ammissibilità, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione:

- dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, *i.e.* descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, con specificazione dei dettagli relativi alle notizie circostanziali e – ove possibile – delle modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È inoltre utile l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Nel caso di segnalazione tramite posta ordinaria, è inoltre opportuno che il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* (es. inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione").
Dall'ambito delle segnalazioni sono escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse ad un interesse personale del segnalante che riguardi esclusivamente il proprio rapporto di lavoro ovvero che attenga ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente superiori (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica). Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni *whistleblowing*;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- le indicazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Grava su tutti i componenti della Società, apicali e non, e sui soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società l'obbligo di denunciare le violazioni – anche solo "sospette" – del Modello e delle procedure operative di cui vengano a conoscenza, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari. La segnalazione può dunque essere effettuata da qualunque persona che abbia acquisito informazioni su potenziali illeciti all'interno del contesto lavorativo, tra cui a mero titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, volontari, tirocinanti, appaltatori e subappaltatori, fornitori, ex dipendenti con rapporto di lavoro terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, ovvero candidati non ancora assunti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.
Le disposizioni in materia di *whistleblowing* tutelano i seguenti soggetti:

- dipendenti della Società;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;

- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività nei confronti della Società;
- eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

La tutela delle persone segnalanti di cui al comma precedente si applica anche:

- quando il rapporto giuridico non risulta ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state comunque acquisite nel corso del suddetto rapporto.

Le misure di protezione previste dalla presente Procedura si applicano altresì:

- ai facilitatori, intesi come le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

4.3 CANALI PREVISTI DALLA SOCIETÀ

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Ogni segnalazione sarà inviata in contemporanea al Responsabile Internal Audit del Gruppo Sirti e all'Organismo di Vigilanza. La gestione delle segnalazioni è in capo al Responsabile Internal Audit del Gruppo Sirti il quale, con il supporto delle funzioni aziendali interne, svolgerà di volta in volta le verifiche necessarie.
Qualora la segnalazione dovesse essere ritenuta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Responsabile Internal Audit ingaggia l'OdV ai fini della gestione della stessa.
Qualora la segnalazione riguardasse la stessa funzione di Internal Audit, il Responsabile avrà il dovere di astenersi, in quanto l'investigazione sarà condotta dal solo OdV.
La Società ha predisposto, come canale interno, una piattaforma *on-line* sul sito internet, che prevede un percorso guidato di compilazione per il segnalante che può decidere se restare anonimo oppure no.
Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 24/2023, una volta ricevuta la segnalazione il Responsabile:

a. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione, mediante un codice univoco associato alla segnalazione;

b. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede a quest'ultimo integrazioni;
c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d. fornisce un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nei casi di particolare complessità, entro il suddetto termine il Responsabile informa il segnalante che l'istruttoria è ancora in corso.

Con specifico riferimento al punto c), il Responsabile valuta, anche sulla base di eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti per l'avvio della successiva fase istruttoria, con conseguente:

- avvio della fase istruttoria, nel caso di ammissibilità della segnalazione;
- chiusura della segnalazione, nel caso di inammissibilità della segnalazione, con specifica indicazione del motivo.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che nella segnalazione risultino chiare[11]:

- le *circostanze di tempo e di luogo* in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, tramite una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le *generalità* o *altri elementi* che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Al contrario, la segnalazione è ritenuta inammissibile in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al Responsabile *whistleblowing*;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nell'eventualità in cui il Responsabile decida di non dare avvio alla fase istruttoria, provvede ad informare il segnalante entro *tre mesi* dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro *tre mesi* dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Nel caso in cui il segnalante non sia contattabile a causa di segnalazione anonima, provvede ad archiviare la pratica.
Le segnalazioni chiuse in quanto palesemente infondate, anche se anonime, sono trasmesse all'Amministratore Delegato ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa, in particolare affinché valuti se le stesse siano state effettuate al solo scopo di ledere la reputazione ovvero di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o alla Società segnalata.
Il Responsabile informa inoltre immediatamente l'OdV affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

[11] Secondo quanto previsto dalle Linee guida Confindustria adottate nell'ottobre 2023, i dati identificativi della persona segnalante e il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione *whistleblowing*.

Nel corso della fase istruttoria il Responsabile *whistleblowing*:

- procede ad approfondimenti e analisi specifiche volte a verificare la ragionevole fondatezza della violazione segnalata;
- ricostruisce i processi gestionali e decisionali, seguiti sulla base della documentazione e di ulteriori elementi che ritenesse necessari;
- richiede eventuali integrazioni o chiarimenti al segnalante;
- acquisisce eventuali informazioni dalle strutture aziendali interessate e dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali possono chiedere di essere sentite nonché di produrre osservazioni scritte o documenti;
- acquisisce eventuali informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, comprese le persone a cui la segnalazione attribuisce la responsabilità delle violazioni segnalate. Tali soggetti (*i*) devono essere coinvolti nel momento e secondo le modalità appropriate per garantire il corretto svolgimento dell'indagine, e (*ii*) hanno il diritto di essere ascoltati nonché di produrre osservazioni scritte o documenti. Nel caso in cui vengano sentiti oralmente, tali soggetti sono avvertiti del fatto che la conversazione verrà registrata ovvero riportata in apposito verbale, che il dichiarante avrà la possibilità di verificare, rettificare e accettare con sottoscrizione, senza tuttavia riceverne copia;
- elabora eventuali indicazioni circa l'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Qualora per l'analisi e la corretta gestione della segnalazione dovessero risultare necessarie o anche solo opportune competenze tecniche non in possesso del Responsabile, quest'ultimo ha facoltà di farsi affiancare da consulenti esterni di comprovata esperienza e professionalità. Tali consulenti esterni, così come tutti i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, sono altresì tenuti, previo specifico avvertimento da parte del Responsabile ed eventuale sottoscrizione di appositi documenti, agli obblighi di riservatezza meglio dettagliati nel prosieguo.

In ogni caso, qualora risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali il Responsabile *whistleblowing* è tenuto ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta, a meno che si tratti di dati necessari all'indagine condotta da tali soggetti.

Resta inteso che non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali operate dalle varie funzioni aziendali.

Tutte le fasi dell'attività istruttoria devono essere tracciate e archiviate, a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato.

Conclusa l'istruttoria e presa una decisione sull'esito della stessa, il segnalante è informato dell'esito dell'indagine ovvero della necessità di proseguire nell'attività di accertamento. In quest'ultima ipotesi, il segnalante è successivamente informato dell'effettiva chiusura dell'indagine e del relativo esito.

Con specifico riferimento alla natura di tale informativa, il Responsabile indica al segnalante che la segnalazione (*a*) è stata archiviata in quanto ritenuta infondata; ovvero (*b*) è stata messa a conoscenza

degli organi competenti della Società, unitamente a tutti gli elementi e le indicazioni ad essi necessari affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.
Al Responsabile non compete infatti alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti e/o procedimenti conseguenti.
A conclusione di ciascuna attività istruttoria, dopo aver dato seguito alla comunicazione al segnalante ed aver eventualmente interloquito con il soggetto segnalato ovvero valutato le osservazioni scritte presentate da quest'ultimo, il Responsabile redige una relazione in cui sono riportati:

- la descrizione puntuale dei fatti segnalati e dei soggetti coinvolti;
- i fatti accertati a seguito delle attività di indagine e le modalità con cui è stata svolta l'istruttoria;
- le evidenze raccolte, ivi incluse le registrazioni delle audizioni, eventuali testimonianze raccolte per iscritto o i verbali delle audizioni nonché ogni altra documentazione rilevante;
- le conclusioni a cui è giunto all'esito delle attività istruttorie e pertanto (*a*) l'indicazione delle ipotesi di inosservanza di disposizioni, procedure o fatti di rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, nonché (*b*) eventuali osservazioni e indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive da intraprendere.

Non sono riportati i dati del segnalante o altri elementi che ne permetterebbero l'identificazione, salvo suo esplicito consenso.
Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede. I segnalanti in buona fede sono coloro che segnalano o rivelano violazioni con la ragionevole convinzione che le informazioni segnalate siano veritiere o che siano state fornite in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura.
Chiunque riceva in qualsiasi forma una segnalazione che possa essere qualificata come *whistleblowing* (es. è esplicitata la dicitura "*whistleblowing*" sulla busta, nell'oggetto o nel testo della comunicazione) è tenuto a trasmettere al Responsabile l'originale, unitamente all'eventuale documentazione a supporto, entro *sette giorni* dalla ricezione attraverso i canali di segnalazione sopra descritti e a dare contestuale notizia della trasmissione al segnalante, se conosciuto.
Al soggetto che riceve la segnalazione:

- è fatto divieto di trattenere copia cartacea della stessa;
- è fatto obbligo di eliminare eventuali copie digitali;
- è fatto divieto di intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi o approfondimento della stessa;
- è fatto obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari previste nel presente Modello.
Affinché sia garantito un corretto ed efficiente funzionamento del sistema di segnalazione è necessaria la promozione nella Società della cultura del *whistleblowing*.

A tal fine, la Società provvede, tramite idonea attività formativa, ad informare e sensibilizzare i dipendenti in merito al sistema di segnalazione adottato, definendo in modo semplice e comprensibile le finalità e le modalità di utilizzo del canale interno.

4.4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il canale di segnalazione interna deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle eventuali altre persone coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Qualsiasi trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 51/2018. In ogni caso, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Responsabile *whistleblowing* nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023, in applicazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nel presente Modello e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute.
Viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito *internet* della Società.
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto strettamente necessario per dare seguito alle stesse. Per tale ragione, i dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Il Responsabile vigila sul rispetto delle misure, di natura organizzativa e tecnica, finalizzate a garantire la riservatezza del segnalante e l'integrità e confidenzialità dei dati oggetto di segnalazione; garantisce altresì la sicurezza del canale di segnalazione in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni, sia rispetto ai dati oggetto di segnalazione che rispetto all'identità del segnalante, anche nell'ipotesi in cui la segnalazione dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.
Non è tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del segnalante e del segnalato o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.
Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità dello stesso non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003.
L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione appaia fondata sulla base della segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della segnalazione, qualora la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità appaia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le ragioni della rivelazione dei dati riservati vengono previamente comunicate per iscritto al segnalante. Qualora il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che pertanto non può essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

In ogni caso, l'obbligo di tutela del segnalante può essere superato nel caso in cui:

- il segnalante presti il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- l'identità del segnalante debba essere comunicata all'Autorità Giudiziaria, al Pubblico Ministero o ad altra autorità competente nell'ambito di un'indagine penale, disciplinare o di disciplina;
- sia stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità del segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione da parte di ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie[12], nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente Modello.

4.5 DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il divieto di ritorsioni a danno del segnalante comprende una serie di casi, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

[12] A tal fine, è istituito presso ANAC l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, pubblicato sul sito istituzionale. Tali misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società adotta le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alle prescrizioni indicate nel presente Modello, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite[13].

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela:

- il segnalante, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero della divulgazione pubblica, deve aver fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- la segnalazione, denuncia o divulgazione deve essere stata effettuata secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente Procedura.

Eventuali ritorsioni derivanti dalla segnalazione costituiscono una violazione molto grave che può comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie a carico della Società da 10.000 a 50.000 euro.

[13] Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Opera infatti un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultima dovrà dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/denuncia ma dipende da ragioni estranee rispetto alla stessa. La presunzione opera solamente a favore del segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e de soggetti a esso assimilati, che dovranno, quindi, dimostrare che gli atti subiti da parte del datore di lavoro sono conseguenti alla segnalazione effettuata dal segnalante. Analogo regime probatorio si applica anche nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti vietati, nei quali si presume che la ritorsione sia conseguenza della segnalazione e spetta al datore di lavoro fornire la prova che gli atti ritorsivi non sono conseguenza della segnalazione effettuata dal lavoratore ma sono riconducibili a ragioni estranee.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, la Società può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque in malafede abbia effettuato segnalazioni false infondate o opportunistiche e al solo scopo di diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.
Rimane invece di competenza dell'Autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (es. reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).
Come già precisato, il segnalante perde la protezione:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In queste ipotesi al segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare.
La tutela, ancorché tardiva, deve comunque essere applicata anche in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, di archiviazione e di accertata colpa lieve.

4.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, il segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le suddette limitazioni di responsabilità operano solamente nel caso in cui:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

In ogni caso, non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato (es. accesso abusivo a un sistema informatico o atto di pirateria informatica) resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile,

amministrativa e disciplinare del segnalante. Non risulta viceversa punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

4.7 SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare previsto dal presente Modello si applica anche nei confronti dei responsabili di ritorsione, ostacolo (anche solo tentato) alla segnalazione, violazione dei doveri di riservatezza, mancata istituzione dei canali di segnalazione, adozione di procedure di segnalazione non conformi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023.
Il segnalante può altresì comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito e quest'ultima, nei casi indicati ai punti precedenti, è tenuta ad applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che sono state commesse ritorsioni, che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla ovvero che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla normativa vigente, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nei casi di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

È preciso impegno della Società dare ampia diffusione all'interno ed all'esterno dei principi contenuti nel presente Modello Organizzativo; a tal fine vengono poste in essere opportune iniziative atte a promuovere e a diffonderne la conoscenza, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda del ruolo, responsabilità e compito in azienda.
La Società cura in maniera continuativa la formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, attraverso la distribuzione del Modello Organizzativo stesso, con contestuale presa d'atto e ricevuta, nonché con l'istituzione di seminari o corsi di aggiornamento periodici (e/o altri metodi che la Società dovesse ritenere nel tempo più efficaci, in armonia con l'evoluzione tecnologica e le *best practices*), diversificando – ove più idoneo – l'attività di formazione tra personale direttivo e con funzioni di rappresentanza e altro personale, così da potersi rivolgere in maniera più mirata alle diverse categorie di destinatari.
La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi adeguati ad assicurare un flusso capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.
I corsi sono a carattere obbligatorio e la Funzione Human Resources, Organization & Communication di Gruppo provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La mancata partecipazione ai corsi formativi senza giustificato motivo rappresenta una violazione del presente Modello. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Funzione Human Resources, Organization & Communication e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

5.2 DIFFUSIONE ALL'ESTERNO

La Società promuove la conoscenza del Codice Etico e del Modello (Parte Generale) attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gruppo Sirti.
L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei soggetti esterni al rispetto dei principi del Codice Etico e del presente Modello sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali, debitamente sottoposte ed accettate dalla controparte.

6. SISTEMA E PROFILI DISCIPLINARI

6.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.
Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non essendovi necessaria coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e comportamenti che integrino ipotesi di reato in generale ovvero ai sensi del D.lgs.231/01.

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le condotte contrarie alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.
I dipendenti della Società devono informare tempestivamente i propri superiori gerarchici o i propri referenti riguardo ogni circostanza che comporti, o che sembri comportare, una deviazione dalle norme di etica e di condotta indicate nel Codice Etico e nel Modello. Qualora, per giustificato motivo o per opportunità, sia ritenuto sconsigliabile riferire direttamente al proprio superiore gerarchico o al proprio referente, il dipendente dovrà comunicare direttamente con l'OdV.
L'OdV garantisce la massima riservatezza del soggetto che ha inoltrato la segnalazione, proteggendone l'identità e mantenendo la massima discrezione. Le segnalazioni saranno obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e fondatezza delle stesse ad esito del quale l'OdV, in caso di positivo accertamento, comunicherà alle Funzioni aziendali competenti l'opportunità di iniziare un procedimento disciplinare ai sensi del Modello.
Ai dipendenti che dovessero violare le regole contenute nel Modello Organizzativo, risultano applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, Settore Metalmeccanici.
Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Funzione aziendale.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato ed ogni modifica viene comunicata ai lavoratori ed alle eventuali Rappresentanze Sindacali Unitarie.
A titolo meramente esemplificativo, si ritiene che costituiscano infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;

- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente le procedure aziendali, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposte ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, neppure in via provvisoria, ne potrà scaturire il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.
In conseguenza della contestazione disciplinare, potrà essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.
Il compito di organizzare e gestire il procedimento disciplinare è a carico della Funzione Human Resources, Organization, la quale riferisce all'OdV riguardo l'applicazione delle sanzioni emesse.

6.3 Misure nei confronti dei Responsabili di Funzione

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello da parte dei Responsabili di Funzione, risultano ad essi applicabili le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'Industria qualora applicabile, dal Codice Civile nonché dalle eventuali ulteriori normative speciali applicabili.
In particolare, nel caso in cui la violazione del Modello Organizzativo dovesse determinare il venir meno del rapporto fiduciario con la Società, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, sarà cura dell'OdV informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli opportuni provvedimenti.
Il CdA unitamente al Collegio Sindacale procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per la proposta di revoca dalla carica.
In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Collegio dei Sindaci, l'OdV dovrà dare immediata comunicazione al CdA, il quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle proprie attribuzioni, ivi compresa l'informativa ai membri del Collegio Sindacale e l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci per la revoca dalla carica.
L'OdV deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai provvedimenti adottati.

La condanna ad uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 configura giusta causa di revoca del mandato.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di collaboratori esterni o partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti.
Per collaboratori si intendono coloro i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano la Società verso i terzi. Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.
La Funzione Corporate, Legal & Public Affairs cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6.6 SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Per quanto riguarda le violazioni in materia di *whistleblowing,* le Linee guida ANAC del 12 luglio 2023, riprese sul punto dalle Linee guida Confindustria del 27 ottobre 2023, nell'ottica di individuare il soggetto destinatario distinguono per le varie fattispecie tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione.
In particolare:

a. nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;
b. nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è individuato nel Responsabile *whistleblowing*.

La gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del Responsabile *whistleblowing*. Eventuali inadempimenti prevedono pertanto l'applicazione nei delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale, se e in quanto applicabile.
Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.
Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni[14];

[14] L'ANAC nelle Linee guida prevede che "si precisa fin da ora che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione. In tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto. In tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. In tal caso responsabile è considerato il Responsabile *whistleblowing*;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare)".

PARTE SPECIALE

SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto previsti dalla categoria dei cd. *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto, da ultimo modificati dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito da L. n. 137 del 9 ottobre 2023.

Precisamente, l'art. 24 del Decreto stabilisce:
"*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

L'art. 25 del Decreto prevede, inoltre:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1,321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma

1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Peculato (art. 314 c.p.)
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)
1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode in agricoltura (art. 2 della L. 898/1986)
1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili)).

Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.)
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si rimanda a quanto indicato nelle Definizioni per una maggior definizione dei concetti di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati menzionati, in particolare:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con Enti pubblici, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure di gara
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici
- Gestione finanziamenti pubblici

- Rendicontazione dei fondi ottenuti
- Gestione di omaggi, sponsorizzazioni e donazioni
- Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di visite ispettive
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con gli Enti Pubblici con cui la Società si trovi in situazioni di precontenzioso e/o contenzioso
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi informatici, mediante i quali è possibile alterare e/o danneggiare informazioni, dati o sistemi informatici e telematici di pubblica utilità

- Gestione del Personale:
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione dei benefit
- Gestione del sistema incentivante e dello sviluppo e valutazione del personale
- Gestione della formazione

- Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società:
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione degli adempimenti societari e gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione di omaggi, sponsorizzazioni e donazioni
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione del patrimonio immobiliare

- Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati elaborati alcuni principii generali di comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività e che trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico della Società, nelle procedure, e nelle norme aziendali, i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'attività sensibile in oggetto **devono**:

- assicurare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri e/o autorizzati dalla Società, in linea con il sistema di deleghe e procure;
- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con tutti i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/ regolamentazione pubblica applicabile;
- assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta internamente e/o con il supporto di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta e approvata nel rispetto del Sistema di Deleghe e Procure;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari pubblici;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari pubblici durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- garantire la tracciabilità delle pratiche inviate alle Autorità e delle richieste / incontri / corrispondenza ricevute e inviate e, in generale di tutta la documentazione prodotta nel corso della Visita Ispettiva.

Inoltre, a tutti i Destinari è **fatto divieto** di:

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- porre in essere qualsiasi atto che esuli dal sistema di deleghe e procure vigenti;
- influenzare indebitamente le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- offrire e/o corrispondere omaggi ovvero forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in favore della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- promuovere o prendere parte ad accordi con altre società concorrenti tendenti ad una sistematica concertazione sulle offerte presentate alle Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere, per la ripartizione di appalti o finanziamenti pubblici;
- effettuare pagamenti in denaro contante o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla funzione aziendale competente;
- inviare documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), inducendo in errore la Pubblica Amministrazione destinataria;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. Tutte le richieste di finanziamenti pubblici dovranno

essere definite in forma scritta e approvate dai soggetti abilitati della Società e con i relativi poteri di firma;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti sotto qualsiasi aspetto l'attività della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione.

- <u>Gestione del Personale</u>

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **<u>devono</u>**:
- rispettare le procedure interne ed i contratti nazionali collettivi in materia di assunzione, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali concordate, ed in materia di amministrazione del personale dipendente;
- effettuare le attività di selezione e assunzione di dipendenti/collaboratori sulla base delle valutazioni d'idoneità tecnica, etica e attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale, al fine di individuare i migliori talenti e professionisti presenti sul mercato;
- assicurare coerenza e pari opportunità in ogni fase della selezione, attraverso un processo di assunzione privo di discriminazioni, indipendentemente dall'origine etnica o nazionale del candidato, dalla religione, dall'orientamento sessuale o stato civile, sesso, identità genetica, età, disabilità o qualsiasi altro status legalmente protetto.
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente/collaboratore in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, assicurando altresì il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- assumere dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle normative sul lavoro vigenti (ad esempio, in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della società;
- assicurare che lo stipendio attribuito sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente e le responsabilità / compiti assegnati;
- assicurare che il riconoscimento di benefit, MBO e bonus sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità / compiti assegnati e che gli avanzamenti di carriera siano basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- assicurare che eventuali riconoscimenti *ad personam* (premi e superminimi), variazione di livelli retributivi, avanzamenti di carriera siano effettuati esclusivamente sulla base di criteri meritocratici e in coerenza con le responsabilità affidate;
- predisporre il Piano di Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/ soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);
- registrare le attività di formazione su apposito supporto e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (registri presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei finanziamenti pubblici o agevolati, siano effettuati con la massima diligenza, in modo da fornire tempestivamente informazioni chiare, accurate, complete e veritiere;
- sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione inerente alla richiesta o successiva gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- garantire che le somme ottenute a titolo di finanziamento siano utilizzate per gli scopi per cui sono state richieste;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- assicurare che il benefit riconosciuto al dipendente rientri tra le tipologie definite e autorizzate dalla Società (e.g. automezzi, polizze assicurative, locazioni immobiliari);
- assicurare che il riconoscimento di benefit sia coerente, sulla base degli accordi sindacali applicabili, con l'inquadramento contrattuale e mansioni svolte dal personale;
- garantire, in fase di riconoscimento del benefit, la sussistenza e il rispetto dei criteri di assegnazione definiti;
- curare la gestione e la conservazione dei benefit e beni aziendali assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia;

- assicurare che l'assegnazione dei benefit avvenga nel rispetto della normativa previdenziale e fiscale in materia;

Inoltre, a tutti i destinatari è **fatto divieto** di:

- assumere, promettere di assumere ovvero favorire l'assunzione di soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio (familiari o, anche, semplice conoscente) in cambio del conseguimento di favori o concessioni indebite (es. buon esito di una visita ispettiva);
- assumere ovvero favorire l'assunzione di risorse legate ad associazioni per delinquere, in cambio dell'ottenimento di vantaggi per la Società;
- promettere o accettare richieste di assunzione che possano in qualsiasi modo influenzare l'indipendenza di giudizio nei rapporti con qualsiasi Società del Gruppo o indurre l'assicurazione di un indebito vantaggio;
- assumere risorse legate a rappresentanti di potenziali società clienti come contropartita per il compimento, da parte di questi, di comportamenti infedeli e dannosi per la società terza (es. fornitura di informazioni riservate sulla società cliente);
- stipulare contratti con società esterne di somministrazione del lavoro nella consapevolezza che il personale sia impiegato in condizioni di totale assoggettamento e deprivazione della libertà personale ovvero sia soggetto ad un trattamento remunerativo e/o contributivo non lecito;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi quale contropartita di attività difformi dalle leggi e dalle norme e regole interne;
- promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi a risorse vicine a funzionari pubblici o a qualsiasi soggetto terzo privato con cui la Società si relaziona quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda;
- non riconoscere in favore di dipendenti corsi di formazione necessari per lo svolgimento della loro attività lavorativa, nonché per lo sviluppo delle loro competenze;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre i suoi funzionari in errori di valutazione nell'ambito dell'attribuzione di finanziamenti pubblici e successiva verifica dell'impiego degli stessi;
- corrispondere, offrire o promettere, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società, quali l'ottenimento del finanziamento in assenza dei requisiti;
- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero o informazioni imprecise o incomplete;
- destinare i finanziamenti per finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

- promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi quale contropartita di attività difformi dalle leggi e dalle norme e regole interne;
- promettere o riconoscere benefit / bonus / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi a risorse vicine a funzionari pubblici o a qualsiasi soggetto terzo privato con cui la Società si relaziona quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda;
- promettere o concedere benefit quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice Etico e alle norme e regole interne.

- Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società:

Le regole di condotta volte ad evitare che la tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio della Società e del Gruppo possano determinare o favorire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono le stesse già descritte nella Parte Speciale E, relativa ai Reati Societari e nella Parte Speciale H, relativa ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con riferimento all'attività sensibile in oggetto. Ad esse, dunque, si rimanda integralmente, anche per esigenze di brevità e di compattezza della presente Parte Speciale.

- Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze

Le regole di condotta volte ad evitare che la gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze possano determinare o favorire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono le stesse già descritte nella Parte Speciale E, relativa ai Reati Societari e nella Parte Speciale H, relativa ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio con riferimento all'attività sensibile in oggetto. Ad esse, dunque, si rimanda integralmente, anche per esigenze di brevità e di compattezza della presente Parte Speciale.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- la sottoscrizione della documentazione per la richiesta di finanziamento è effettuata da soggetti dotati di idonei poteri;

- è definita apposita modalità di monitoraggio dei progetti e/o delle attività finanziate al fine di accertare la coerenza dell'impiego del finanziamento ottenuto con le finalità per le quali è stato conseguito;
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe;
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da soggetti con idonei poteri e competenti in materia. Di detti incontri deve essere tenuta traccia e tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;
- i soggetti aziendali che partecipano a fasi di apertura delle buste, negoziazione dell'offerta economica e contraddittorio ovvero a qualsiasi altro momento che preveda contatti con l'Ente Pubblico committente devono essere formalmente delegati in tal senso;
- è mantenuta evidenza delle motivazioni sottostanti l'opportunità di partecipazione ad una gara tramite RTI;
- in fase di costituzione di RTI e nel corso del relativo rapporto sono effettuati controlli e verifiche sul possibile partner, in merito ai requisiti di legge e di onorabilità;
- le richieste di varianti in corso d'opera sono subordinate all'approvazione da parte dei vertici aziendali;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i soggetti certificatori sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe;
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Giudici, loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dalla funzione Corporate, Legal & Public Affairs o da soggetti appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe;
- gli incontri con i Giudici, consulenti tecnici e con i loro ausiliari sono presenziati da soggetti con idonei poteri e competenti in materia;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali è limitato tramite strumenti di autentificazione dell'accesso;
- le credenziali di autenticazione per il personale dipendente per l'accesso ai sistemi informativi, sono univoche e create nel rispetto della segregazione dei compiti tra il richiedente e chi elabora le nuove credenziali;
- sono previste periodiche attività di verifica e di monitoraggio degli accessi ai sistemi effettuati da parte degli utenti e degli amministratori di sistema, nel rispetto della segregazione dei compiti.

- Gestione del Personale

- sono individuati e formalizzati i requisiti minimi necessari (*job description*) per ricoprire il ruolo di cui necessita la Società;
- sono generalmente considerate più candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di obiettività, trasparenza e nel rispetto delle clausole di precedenza previste dal contratto aziendale di categoria;
- i colloqui di selezione sono effettuati in presenza di più soggetti a ciò titolati;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso apposite schede di colloquio o direttamente sul Curriculum Vitae del candidato;
- i risultati dei colloqui effettuati sono archiviati al fine di garantire la tracciabilità del processo di assunzione;
- la valutazione dei tirocinante ai fini della trasformazione del tirocinio ad altra forma contrattuale è formalizzata per iscritto;
- in caso di richieste di assunzione extra budget la valutazione, ed eventuale approvazione, verrà
- effettuata secondo il processo di approvazione del budget;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico di Sirti, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- i dipendenti, i Dirigenti e i Quadri autocertificano l'eventuale prestazione di attività lavorativa presso la Società e/o altre Società appartenenti al Gruppo Sirti, in qualità di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o in veste di consulenti a qualunque titolo, di propri parenti (coniuge, figli, genitori, fratelli) e/o affini di 1^ grado (suocero/a del titolare, figlio /a del coniuge);
- a tutti i candidati, in fase di assunzione, è richiesto di rilasciate le seguenti autocertificazioni: *i) autocertificazione carichi pendenti*; *ii) autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà*; *iii) autocertificazione perentele* (in altri termini, l'eventuale esistenza di coinvolgimento di carattere commerciale e/o di altra natura economica propria o di propri parenti e/o affini con terze parti che abbiano interessi con la Società e/o le società del Gruppo Sirti); *iv) autocertificazione in materia di incompatibilità*;

- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico di Sirti, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico di Sirti S.p.A., ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello.

- Gestione contabile ed economico-finanziaria della Società

- sono definite in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- sono rilevati gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, sono analizzate le cause e sono riferiti i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- è verificata l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- i pagamenti sono effettuati da soggetti dotati di idonei poteri;
- le erogazioni in denaro vengono gestite nel rispetto della normativa antiriciclaggio in vigore e della normativa tributaria, nonché in conformità con le procedure aziendali vigenti;
- annualmente viene definito e formalizzato un *budget* delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;

- Gestione di acquisti di beni, servizi e consulenze

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri e le soglie previste dalle procedure aziendali.
- la scelta del fornitore è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero da un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Società, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

- le consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Società, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

SEZIONE B

REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, NONCHÉ REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che richiamati nella categoria dei cd. Reati di *Criminalità Informatica* di cui all'art. 24 *bis* del Decreto, nonhcè nella categoria dei Reati in materia di *Violazione del Diritto d'Autore*, di cui all'art. 25 *novies* del Decreto, che – in ragione della sovrapposizione dei processi/attività sensibili astrattamente rilevanti, dei principi di comportamento e dei presidi di controllo in essere all'interno della Società – si ritiene di dover considerare congiuntamente nel presente Modello.

Più nello specifico, l'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, e aggiornato dalla L. 18 novembre 2019 n. 133, individua quali reati-presupposto talune fattispecie criminose che possono essere realizzate mediante l'ausilio ovvero l'indebito utilizzo di sistemi informatici o telematici.

Segnatamente, l'articolo 24 *bis* del Decreto stabilisce sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto, poi, all'art. 25 novies del Decreto, tale norma sancisce:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del Decreti è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati informatici

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

3. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 1, comma 11 Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in Legge 18 novembre 2019 n. 133

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Immissione di un'opera dell'ingegno protetta in un sistema di reti telematiche (art. 171, l. n. 633/1941)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
2. La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, denzione o concessione in locazione di programmi non contrassegnati SIAE (art. 171 bis, l. n. 633/1941)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter, l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

((h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Art. 171 *septies*, l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 *octies*, l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità informatica e trattamento illecito di dati*, nonché dei reati in materia di *violazione del diritto d'autore*, in particolare:

- Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati

- Accesso e gestione dei sistemi informatici aziendali o di terze parti contenenti informazioni rilevanti (dati sensibili, brevetti, disegni, attività r&s, etc.)
- Acquisizione, detenzione e gestione di credenziali di accesso a sistemi aziendali e di terze parti
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali sono maneggiati informazioni, dati o sistemi informatici e telematici aziendali e di terze parti
- Installazione e/o gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti o impedite comunicazioni
- Predisposizione di documenti informatici
- Acquisizione e gestione delle licenze
- Raccolta e trasmissione delle informazioni, dei dati e degli elementi rilevanti per la tenuta degli elenchi e lo svolgimento delle attività ispettive di cui al d.l. 105/2019.

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (legge 633/1941)

- Analisi, sviluppo e progettazione di nuovi software industriali a supporto delle aree interne.
- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale anche in riferimento alla partecipazione ad eventi.
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Sezione di Parte Speciale.

A tal fine, i Destinatari del presente Modello **devono**:

- comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- segnalare alla Direzione aziendale eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete

informatica. A tal fine l'Azienda provvede a monte a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- installare software e/o connettere al Sistema Informativo Aziendale personal computer, periferiche nonché altra apparecchiatura senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware delle postazioni di lavoro sia fisse sia mobili se non previsto da procedure, note operative e/o regolamenti aziendali ovvero se non a seguito di previa espressa autorizzazione;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Più specificamente, la Società pone, a carico dei destinatari, l'espresso **divieto** di :
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus*, *worm*, *troian*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- è definita una *policy* formale che regola l'utilizzo della strumentazione tecnologica concessa in dotazione al Personale della Società;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali è limitato tramite strumenti di autentificazione dell'accesso;
- le credenziali di autenticazione per il personale dipendente per l'accesso ai sistemi informativi sono univoche e create nel rispetto della segregazione dei compiti tra il richiedente e chi elabora le nuove credenziali;
- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log;
- sono predisposte attività di verifica e monitoraggio degli accessi ai sistemi effettuati da parte degli utenti e da parte degli amministratori di sistema, nel rispetto della segregazione dei compiti;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (i.e. *firewall*);

- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server, i personal computer e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono previste procedure per la sensibilizzazione degli utenti ai fini della protezione da software dannosi (virus);
- sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di *alert*;
- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- le verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca e anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi sono adeguatamente tracciate ed archiviate;
- le condotte da adottare per evitare la violazione della proprietà intellettuale altrui sono identificate, formalizzate e comunicate al personale;
- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- le condotte da adottare per evitare la violazione della proprietà intellettuale altrui sono identificate, formalizzate e comunicate al personale;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore e contengono apposite clausole che vincolano l'agenzia al rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico della Società;
- gli acquisti di software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- il corretto pagamento dei diritti di licenza per i software è monitorato da personale a ciò titolato.
- una volta individuati gli adempimenti che la Società dovrà eventualmente rispettare, predisporre la relativa procedura ad hoc individuando gli specifici principi di comportamento, da riportare qui;
- è prevista una specifica procedura che disciplina i rapporti con le autorità competenti, le modalità di trasmissione di informazioni e documenti, la tenuta degli elenchi e più in generale l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile;
- tutte le fasi del procedimento di trasmissione di informazioni e di documentazione alle autorità competenti avvengono nel rispetto del principio della 'segregation of duty', e prevedono

almeno un livello di controllo di una funzione superiore o comunque estranea a quella che ha predisposto la documentazione o raccolto le informazioni;

- le informazioni e la documentazione richieste dalle autorità competenti sono raccolte e trasmesse nel rispetto del principio della trasparenza e tracciabilità, garantendo la controllabilità dei contenuti e delle modalità di quanto trasmesso.

SEZIONE C
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categorie dei cc. dd. *Delitti di Criminalità Organizzata* e *Delitti con finalità di Terrorismo*, ovvero tutti i reati elencati agli articoli 24 *ter* e 25 *quater* del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

Segnatamente, l'art. 24 *ter* del Decreto prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25 *quater* del Decreto, poi, stabilisce:
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

<u>Associazione per delinquere (art. 416 commi 1, 2, 6 c.p.)</u>
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

<u>Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)</u>
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
3. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità organizzata* o con *finalità di terrorismo*, in particolare:

- Selezione e assunzione del personale
- Gestione del sistema incentivante e dello sviluppo e valutazione del personale
- Gestione dei benefit
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, nonché con soggetti imputati o indagati in un processo penale
- Gestione della fase di selezione, negoziazione e stipula dei contratti
- Gestione della fase di esecuzione del contratto
- Gestione degli acquisiti di beni, servizi e consulenze
- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia ambientale (es. raccolta, trasporto, recupero smaltimento e intermediazione di rifiuti)
- Gestione dei rapporti con mediatori commerciali esteri.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
Più in particolare, nella gestione della normale attività aziendale è sempre **vietato**:

- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale. Tutti gli incarichi conferiti a consulenti e/o collaboratori esterni dovranno essere definiti in forma scritta e approvati dai soggetti abilitati della Società e con i relativi poteri di firma;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Le ulteriori regole di condotta volte ad evitare le condotte sopra compendiate sono le medesime già descritte nella Sezione A, *reati contro la Pubblica amministrazione*, nella Sezione D, *delitti contro l'industria e il commercio*, nella Sezione E, *reati societari*, nella sezione H, *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, nonché nella Sezione L, *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri e le soglie previste dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;

- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato da un contratto/lettera di incarico, ovvero da un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Società, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
- sono definite in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- sono rilevati gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzate le cause e riferiti i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- è verificata l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- i pagamenti sono effettuati da soggetti dotati di idonei poteri;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- la Società garantisce la conservazione e tracciabilità delle evidenze documentali che possano interessare eventuali indagini in corso, nelle quali possano risultare coinvolti amministratori e/o dipendenti della Società stessa;
- i soggetti aziendali comunicano a chi di dovere gli eventuali rapporti con soggetti imputati o indagati in un processo penale.
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe;
- gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da soggetti con idonei poteri e competenti in materia. Di detti incontri deve essere tenuta traccia archiviando una copia della documentazione richiesta e consegnata agli stessi;

- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- le lettere di invito sono predisposte da soggetti con idonei poteri. Tali inviti sono effettuati sulla base di concrete esigenze operative/organizzative adeguatamente tracciate;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello.

Gli ulteriori principi generali di controllo relativi alle attività sensibili volti ad evitare le condotte sopra compendiate sono i medesimi già descritte nella Sezione A, *reati contro la Pubblica amministrazione*, nella Sezione D, *delitti contro l'industria e il commercio*, nella Sezione E, *reati societari*, nella sezione H, *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, nonché nella Sezione L, *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

SEZIONE D

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* e nella categoria dei *Delitti contro l'industria ed il commercio*, rispettivamente elencati agli articoli 25 *bis* e 25 *bis*.1 del Decreto.

Tali categorie di reati sono trattate congiuntamente nel presente Modello in ragione dell'identità di processi e delle attività sensibili in cui potrebbero astrattamente essere perpetrati, nonché dei principi generali di comportamento applicabili e dei presidi di controllo previsti.

Più nello specifico, l'art. 25 *bis* del Decreti prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monte, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- *a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- *b) per i delitti di cui aglia articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *c) per il delitto di cui all'art. 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453 e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- *d) per i delitti di cui agli artivoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- *e) per il delitto di cui all'art. 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- *f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *fbis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento qyote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore ad un anno.

L'art. 25 bis.1 del Decreto, inoltre, stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali

o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 - bis c.p.)
1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

1. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell´ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull´origine, provenienza o qualità dell´opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* e i *delitti contro l'industria ed il commercio*, in particolare:

- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e consulenze (anche con riferimento alla gestione delle attività rivendita a subappaltatori e clienti)
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti
- Gestione delle attività commerciali (rapporti con i clienti)
- Gestione dei rapporti con le società concorrenti e con i partner commerciali
- Gestione dei contratti di licenza
- Attività di analisi, sviluppo e progettazione di nuovi software industriali, brevetti di impianto o processi industriali di produzione

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la Società pone, ai Destinatari è espressamente **vietato**:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- usare modelli progettuali altrui (es. brevetti) in assenza di autorizzazioni da parte del titolare di diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- vendere servizi la cui qualità sia inferiore o diversa da quella dichiarata;

- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti alla società.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono** rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri e le soglie previste dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato da un contratto/lettera di incarico, ovvero da un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- all'interno dell'ordine di acquisto/contratto/lettera di incarico sono formalizzate clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Società, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

- la qualità e conformità dei prodotti venduti è assicurata ai terzi attraverso la tracciabilità del processo industriale e/o commerciale;
- le comunicazioni e i rapporti con i soggetti concorrenti e/o operanti nello stesso business in cui opera la Società sono gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi e/o comportamenti collusivi a danno della libera concorrenza di mercato;
- le verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca e anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi sono adeguatamente tracciate ed archiviate;
- le condotte da adottare per evitare la violazione della proprietà intellettuale altrui sono identificate, formalizzate e comunicate al personale;
- la gestione degli adempimenti di proprietà intellettuale è effettuata dal personale a ciò titolato, con specifica indicazione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;

Sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore.

SEZIONE E

REATI SOCIETARI

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati Societari*, prevista all'art. 25 *ter* del Decreto.

Tale categoria è stata introdotta mediante l'ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente compiuto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*" ed è stata da ultimo modificata mediante il D.Lgs. 3 marzo 2023 n. 19.

Più nel dettaglio, l'attuale formulazione dell'art. 25 *ter* del Decreto prevede:
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u>

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [...]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, , di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [...]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti

privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati societari*, in particolare:

- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione dei rapporti con i soci e la società di revisione
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione degli adempimenti societari e gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione del patrimonio immobiliare
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione degli investimenti
- Gestione omaggi, liberalità e donazioni
- Gestione delle comunicazioni agli *stakeholder* e alle autorità amministrative indipendenti
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione dei benefit
- Gestione del sistema incentivante e dello sviluppo e valutazione del personale
- Gestione della formazione
- Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali
- Gestione acquisito di beni e servizi
- Gestione della partecipazione a gare d'appalto private

- Gestione dei rapporti con Enti certificatori
- Gestione dei rapporti con clienti (dal primo incontro, alle eventuali variazioni contrattuali, sino alla fase finale di collaudo)
- Gestione dei rapporti con società concorrenti e/o appartenenti al medesimo business
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni di contenzioso o precontenzioso

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
A tal fine, più specificamente, tutti i Destinatari **devono**:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere nonché, più in generale, la trasparenza del mercato di capitali;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali medesimi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione e ai terzi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, ai Destinari è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- diffondere notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;
- porre in essere condotte che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o di altri organismi al cui controllo la Società è sottoposta, anche in sede di ispezione da parte delle predette Autorità;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- interferire, anche solo a livello potenziale, con l'indipendenza di giudizio dei funzionari sia interni sia esterni responsabili della revisione tramite la concessione di vantaggi di qualunque natura (promesse di assunzioni, ecc.) e/o la distribuzione di omaggi e regali sotto qualsiasi forma.

Le ulteriori regole di condotta volte ad evitare le condotte sopra compendiate sono le medesime già descritte nella Sezione A, *reati contro la Pubblica amministrazione*, nella Sezione D, *delitti contro l'industria e il commercio*, nella sezione H, *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, nonché nella Sezione O, *reati tributari*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Administration, Finance & Control, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Administration, Finance & Control;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio agli Enti e della registrazione in bilancio;
- la funzione Administration, Finance & Control predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- la funzione Administration, Finance & Control è incaricata della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio di esercizio deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- la funzione Administration, Finance & Control predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- la funzione Administration, Finance & Control è incaricata della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, nonché condivisione con gli organi di controllo;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;

- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Administration, Finance & Control;
- la funzione Administration, Finance & Control predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, nonché condivisione con gli organi di controllo;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interesse da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata.
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (i.e. AGCOM, Garante della Privacy, Anitrust) sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza e delle procure e deleghe;
- degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Amministrative Indipendenti (i.e. AGCOM, Garante della Privacy, Anitrust) è tenuta apposita traccia con allegata la relativa documentazione, archiviata e conservata dai Responsabili di Funzione;
- le comunicazioni verso i media possono essere effettuata solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate;
- le comunicazioni all'esterno devono essere veritiere, accurate, chiare, trasparenti, nonché coordinate e coerenti con le politiche del Gruppo.

Gli ulteriori principi generali di controllo volti ad evitare le condotte sopra compendiate sono i medesimi già descritte nella Sezione A, *reati contro la Pubblica amministrazione*, nella Sezione D, *delitti contro l'industria e il commercio*, nella sezione H, *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio*, nonché nella Sezione O, *reati tributari*, a cui pertanto si rimanda integralmente.

SEZIONE F

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. PREMESSA

Nella presente Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei *Delitti contro la personalità individuale* elencati nell'articolo 25 *quinquies* del Decreto.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *quinquies* del Decreto sancisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale della Società il seguente reato:

<u>Art. 603 – bis c. p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u>

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità organizzata* o con *finalità di terrorismo*, in particolare:

- Selezione e gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione dell'orario lavorativo, delle condizioni retributive, degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative
- Gestione degli acquisiti di beni, servizi e consulenze
- Gestione degli appalti e dei subappalti

L'attività assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui sia espletata da parte della Società e/o dalle controparti a cui la stessa affida attività di manodopera in appalto o subappalto.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente parte speciale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione del reato sopra indicato, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
La Società tiene a precisare sin da subito che non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello nazionale o del Paese in cui la Società si trova ad operare.
A tal fine, più specificamente, ciascun Destinatario, nel rispetto della propria funzione e dei prorpi poteri, **deve**:

- rispettare i presidi previsti dalle procedure aziendali in materia di selezione, assunzione e gestione del personale;
- pretendere e prendere visione di tutti i documenti necessari ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro;
- archiviare correttamente i predetti documenti al fine di verificare il permanere delle condizioni di legalità del rapporto di lavoro;
- vietare, nella gestione del rapporto di lavoro, qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come violento, minaccioso, intimidatorio ovvero che approfitti di una situazione di bisogno o necessità del lavoratore;
- garantire che ogni lavoratore sia trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti, disagi, comportamenti offensivi o di emarginazione all'interno dell'ambiente di lavoro.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Sezione A, *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, con rigurdo all'attività di Selezione del Personale, nonché alla Sezione E, con riferimento all'acqusisto di beni, servizi e consulenze.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- verificare il rispetto della segregazione dei compiti tra chi approva il budget delle assunzioni, chi manifesta la necessità di assumere personale, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza l'assunzione del personale e chi firma il contratto, ove possibile;
- le condizioni retributive del personale dipendente e il rispetto dei turni di lavoro sono definiti nel rispetto dei CCNL e delle normative applicabili;
- le condizioni di lavoro del personale dipendente sono monitorate nel rispetto dei requisiti richiesti di salute, sicurezza ed igiene;
- la scelta del subappaltatore o di fornitori terzi la cui attività prevede prestazioni di manodopera (i.e. società cooperative) è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del subappaltatore o di fornitori terzi la cui attività prevede prestazioni di manodopera (i.e. società cooperative), deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate nel rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- nel processo di scelta del subappaltatore o di fornitori terzi la cui attività prevede prestazioni di manodopera (i.e. società cooperative) è garantita, tramite effettuazione di Due Diligence, la documentabilità delle verifiche effettuate sullo stesso in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale.
- verificare la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa del subappaltatore e la validità della documentazione che l'attesta (DURC in corso di validità);
- garantire il monitoraggio dell'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente nei siti aziendali, con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati;
- prevedere contrattualmente la possibilità di effettuare audit da parte della Società presso i subappaltatori.
-

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controlli di cui alla Sezione A, *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, con rigurdo all'attività di Selezione del Personale, alla Sezione E, con riferimento all'acqusisto di beni, servizi e consulenze, nonché, più in generale, a tutte le altre Sezioni di Parti Speciali che individuano presidi generali di comportamento e di controllo relativi alla gestione degli appalti e subappalti.

SEZIONE G

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*, individuata dall'art. 25 *septies* del Decreto.
Tale categoria di reati-presupposto è stata introdotta con legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha quindi esteso la responsabilità degli enti ai reati di *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.) e di *Lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti.

Segnatamente, l'articolo 25 *septies* del Decreto recita:
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave [e si applica la reclusione da tre a sette anni]: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima [e si applica la reclusione da sei a dodici anni] se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Il legislatore ha previsto che, qualora siano scoperte violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.
L'art. 30 del D.Lgs 81/2008 rende sempre più solido il principio in forza del quale il Modello Organizzativo in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (D.Lgs. 81/2008).
Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che si evince dalla lettura dell'articolo in questione è che l'efficace attuazione del modello deve coinvolgere la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.
Occorre infine evidenziare come l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati – ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata – qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla Norma UNI ISO 45001: 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto la presente Parte Speciale richiama quanto previsto nel SGSSL (Norma UNI ISO 45001: 2018) adottato dalla Società.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nell'ambito delle strutture della Società, sono state identificate le figure chiave alle quali sono demandati i compiti e le responsabilità in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza sul lavoro

Di seguito sono riportati gli adempimenti che, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 81/08, sono posti a carico delle figure chiave.

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)

Il Servizio Prevenzione Protezione dai Rischi costituisce l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e/o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda.
Il responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) è designato dai Datori di Lavoro (di seguito anche "DDL") e coordina gli ASPP dipendenti.
Gli obiettivi essenziali del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sono finalizzati a:

- eliminare o ridurre i pericoli fisici, chimici, biologici ecc. cui saranno esposti i lavoratori in dipendenza del processo produttivo;
- migliorare i metodi di lavorazione e l'ambiente di lavoro adattando, secondo gli indirizzi tracciati dall'ergonomia, il lavoro ai prestatori d'opera, in relazione alle loro attitudini fisiche e psichiche;
- partecipare con i DDL alla programmazione di verifiche dell'attuazione della legislazione sulla sicurezza sul lavoro;
- approfondire la conoscenza e risolvere i problemi specifici della sicurezza e dell'igiene;
- contribuire all'educazione e alla sensibilizzazione preventiva dei lavoratori.

L'azione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi è indirizzata alla risoluzione dei problemi tecnici (relativi a macchine, impianti, attrezzature ecc.) organizzativi e comportamentali riguardanti:

- la sicurezza in fase di progettazione;
- l'organizzazione del lavoro ed i metodi di lavorazione;
- le misure di sicurezza sul posto di lavoro, compreso l'equipaggiamento di protezione individuale e collettivo;
- l'attitudine e il comportamento dei lavoratori di fronte ai pericoli;
- la scelta di macchine ed attrezzature e il perfezionamento o l'adozione di tecniche o procedimenti nuovi.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi riferisce periodicamente al Datore di Lavoro sullo stato di attuazione della politica aziendale in materia antinfortunistica, indicando, ai responsabili, le misure da adottare per migliorare la sicurezza.
In particolare, ha l'incarico di:

- partecipare all'elaborazione dei piani, programmi di sicurezza e di igiene ambientale;
- sottoporre al DDL le norme d'interesse generale e le disposizioni specifiche da osservare nei lavori rischiosi, nonché le procedure di sicurezza da adottare nelle operazioni ad elevato rischio;
- segnalare al DDL ogni procedimento di lavoro in contrasto con la normativa antinfortunistica o con il piano di sicurezza;
- segnalare al DDL ogni carenza dell'ambiente di lavoro;
- segnalare le insufficienze e le difficoltà di impiego dei mezzi di protezione individuali e collettivi;
- coadiuvare il DDL nella scelta di nuove macchine, attrezzature ed equipaggiamenti protettivi personali e collettivi, per verificarne l'idoneità ai fini della sicurezza.

Per quanto riguarda l'attuazione del programma di tutela della salute, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi ha il compito di:

- coadiuvare il DDL nell'adempimento di obblighi verso gli organi ispettivi di controllo (ASL - Vigili del fuoco - Ispettorato del Lavoro);
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, istruendoli sul modo di eliminare o ridurre le occasioni di esposizione al pericolo;
- sensibilizzare ed educare, in generale tutto il personale, ai problemi della sicurezza;
  accertare che tutti i lavoratori ricevano un'adeguata formazione per il lavoro cui saranno assegnati e, particolarmente, nell'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e nell'impiego dell'equipaggiamento collettivo;
  partecipare all'organizzazione di corsi di formazione secondo appropriate metodologie di lavoro, ricorrendo all'ausilio di adeguati strumenti didattici.

Datore di Lavoro (DDL)

Il Datore di Lavoro:

- programma l'attività di prevenzione in tutti i suoi aspetti organizzativi ed attuativi;
- dispone la pianificazione, organizzazione e verifica della formazione di tutto il personale per garantire la necessaria informazione e conoscenza sui rischi e sulle norme di sicurezza da adottare;
- effettua, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, individua le misure di prevenzione da adottare e predispone il relativo documento di valutazione dei rischi secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/08;
- presidia la distribuzione della normativa di sicurezza: la procedura "Gestione e Sicurezza sul Lavoro", i piani operativi di sicurezza, le istruzioni di interesse, verificandone il rispetto oltre che le disposizioni di legge;
- dispone affinché sia assicurato il pieno rispetto di tutte le norme di legge e di buona tecnica in materia di sicurezza, in conformità alle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/08 e successive disposizioni.
- designa per iscritto le posizioni previste dal D.Lgs. 81/08;
- nomina il Medico Competente;
- verifica con tempestività, anche attraverso la struttura dipendente ai vari livelli, le misure che i problemi connessi con la salute e la sicurezza richiedono e che le disposizioni impartite per la programmazione e l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel piano di sicurezza siano puntualmente eseguite dalle strutture dipendenti;
- segnala, attraverso l'utilizzo del sistema informativo, le Misure Disciplinari relative ad infrazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- crea una efficace organizzazione del lavoro ed assicura la dotazione di tutti i mezzi necessari (locali, impianti, macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.) per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni;

- affida l'esecuzione dei lavori a persona tecnicamente capace ed esperta Dirigente ex D.Lgs. 81/08), in grado di dare attuazione a quanto previsto dalle norme di legge e da quelle del piano di sicurezza;
- dispone affinché, nei casi previsti dalla normativa vigente, i lavoratori siano sottoposti, da parte del medico competente appositamente nominato, a visita medica preventiva e periodica per accertarne l'idoneità al lavoro specifico, in relazione alle cause di rischio cui siano effettivamente esposti;
- dispone affinché:
  - i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dall'impiego di macchinari ed attrezzature di lavoro e siano informati sul corretto utilizzo degli stessi;
  - i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, imponendone il rispetto anche con l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- verifica l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di tutte le autorizzazioni o certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro che condizionano l'esercizio dell'attività.
- acquisisce la documentazione dell'iniziale omologazione, collaudo, verifica, di macchinari, impianti ed attrezzature che devono essere utilizzati, nonché il documento sulla valutazione dei rischi;
- richiede, in relazione alla particolare natura dei lavori da svolgere e previa valutazione dei rischi, i piani operativi di sicurezza (POS) atti a realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- verifica l'avvenuta predisposizione del piano di manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature, sulla base delle istruzioni emanate dal costruttore o suggerite dalle norme di buona tecnica, al fine di mantenere lo stato di efficienza;
- verifica che ai lavoratori siano stati consegnati i prescritti dispositivi di protezione individuale, sia stata loro impartita la necessaria informazione sui rischi che si intendono prevenire con l'impiego degli stessi e che nei loro confronti sia stata attuata la formazione sul corretto utilizzo di ciascun dispositivo di protezione;
- sospende, in tutto o in parte, le lavorazioni in atto, qualora siano constatate, direttamente o tramite la struttura dipendente, ovvero rilevate dagli organi di vigilanza, violazioni alla normativa di legge ed a quella dei piani operativi di sicurezza di gravità tale da giustificare l'adozione dei provvedimento di sospensione dei lavori, per l'esposizione dei lavoratori a rischio grave ed imminente;
- verifica, per le attività assegnate in subappalto e di servizio presso sedi e cantieri, il rispetto da parte del fornitore degli adempimenti e obblighi attinenti la sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- verifica che le imprese subappaltatrici abbiano provveduto a predisporre il proprio piano di sicurezza e provvede al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese;

- propone la risoluzione del contratto con le imprese subappaltatrici qualora le stesse non provvedano ad operare nel pieno rispetto delle norme di legge e di quelle previste dal piano di sicurezza.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Le competenze prescritte all'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) nell'ambito delle strutture Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, alle dipendenze del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, sono:

- curare le verifiche di 2°e 3° livello;
- rilevare ed eventualmente segnalare al proprio datore di lavoro le carenze delle misure di sicurezza, compreso l'equipaggiamento di protezione individuale e collettivo, riscontrate durante le verifiche sui lavori/cantieri;
- raccogliere informazioni, suggerimenti o critiche da parte del personale operativo e provvedere ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- instaurare e mantenere rapporti con i servizi di vigilanza locali (ASL – Vigili del fuoco - Ispettorato del Lavoro);
- effettuare sopralluoghi nelle sedi di competenza per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza, antincendio ed ambientali, segnalando quanto riscontrato al DDL ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- controllare la corretta applicazione dei piani operativi di sicurezza, presenti sui lavori/cantieri durante le verifiche;
- eseguire i sopralluoghi sui lavori previsti dal D.Lgs. 81/08 con i Medici Competenti;
- raccogliere le schede di sicurezza delle sostanze/prodotti utilizzati dal personale.
- valutare le schede antinfortunistiche, segnalando eventuali non conformità al proprio Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- sviluppare i POS necessari e previsti nell'ambito dell'area di competenza.

Delegati dei datori di lavoro ex D.Lgs. 81/08

Il Delegato:

- attua le direttive del DDL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli;
- pianifica, organizza e verifica la formazione del personale, affinché sia garantita la necessaria informazione e conoscenza sui rischi e le norme di sicurezza da adottare;
- è tenuto a conoscere la politica della sicurezza adottata dalla Società e le norme di sicurezza, di igiene sul lavoro e di ecologia vigenti a livello nazionale, oltre che la normativa aziendale;
- ha il dovere di informarsi e aggiornarsi sulle normative locali nei territorio in cui opera (leggi, regolamenti regionali, delibere, ordinanze provinciali e comunali); dispone per la pratica attuazione delle stesse sul territorio in cui opera;

- cura i rapporti con gli enti locali e gli enti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza, igiene sul lavoro ed ecologia; assiste i funzionari di detti enti in occasione di visite ed accertamenti sui luoghi di lavoro, di concerto con la linea gerarchica aziendale e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, provvede alla rimozione delle cause oggetto di diffida o ordinanza, conserva i verbali in loco e invia immediatamente copia al superiore diretto ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi; informa e istruisce gli assistenti e capisquadra alle proprie dipendenze sui provvedimenti adottati; impartisce le disposizioni necessarie e conseguenti;
- impartisce le opportune istruzioni, nelle varie fasi di esecuzione dei lavori, relativamente al pieno rispetto di leggi e regolamenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni, nonché del piano di sicurezza predisposto dall'azienda, mediante l'adozione delle misure e delle cautele richieste dalla particolarità del lavoro in atto;
- collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi alla stesura dei piani operativi di sicurezza, sulla base delle prescrizioni impartite e verifica affinché i piani stessi siano concretamente attuati;
- coordina l'attività della struttura dipendente, operando in maniera tale da non lasciare senza vigilanza i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori.
- si accerta, prima del loro impiego, che gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati siano rispondenti alla normativa di legge;
- stabilisce, anche con l'utilizzo degli assistenti, per tutte le attività che espongono i lavoratori che vi sono addetti a rischi specifici non rientranti nella normale routine, le corrette modalità operative e le misure di sicurezza da adottare per tutelare al massimo l'integrità fisica dei lavoratori, facendo predisporre, se necessario, apposito piano particolareggiato di sicurezza;
- fornisce, anche con l'utilizzo degli assistenti, tutte le istruzioni necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, in caso di rischi sopravvenuti o non previsti nel piano di sicurezza e ne segnala la presenza al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- dispone affinché, nell'affidare i compiti ai lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, sulla base anche delle idoneità specifiche al lavoro rilasciate dal Medico Competente;
- segnala ai Presidi Territoriali i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica, in conseguenza della modifica della natura dell'attività svolta o della variazione delle cause di rischio;
- acquisisce, dalle imprese subappaltatrici, in caso di subappalto, il piano operativo di sicurezza da loro predisposto in relazione ai lavori da eseguire;
- verifica la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle varie lavorazioni e vigila affinché in magazzino ne sia assicurata la giacenza in quantità sufficiente;
- si attiva, anche con l'ausilio dei Preposti, affinché sia periodicamente controllata l'efficienza dell'attrezzatura antinfortunistica ed espleta la prescritta vigilanza;

- verifica che i lavoratori, in relazione alle cause di rischio a cui sono esposti in ragione della natura delle mansioni espletate, siano stati adeguatamente informati e siano stati preventivamente sottoposti a visita medica;
- vigila al fine di verificare se tutto quanto sopra disposto sia concretamente attuato nei modi e nei termini contrattuali e di legge.
- l'ultimo delegato in materia antifortunistica della filiera individua formalmente il Preposto o i Preposti, per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, Dlgs. 81/2008.

Preposto ex D.Lgs. 81/08

Il Preposto:

- assicura l'avvenuta messa in opera di tutte le misure e le cautele previste dai piani operativi di sicurezza predisposti dall'azienda;
- gestisce la documentazione del cliente quale schede informative dei rischi, verbale dei rischi, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
- informa tutti i lavoratori dei rischi specifici cui saranno esposti, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni espletate, e porta a loro conoscenza le norme di prevenzione infortuni ed i criteri e le modalità da seguire per eliminare i rischi presenti;
- interviene per modificare eventuali comportamenti non conformi, fornendo le dovute indicazioni di sicurezza;
- interrompe l'attività del lavoratore e segnala ai superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza;
- interrompe temporaneamente l'attività del lavoratore segnalando le non conformità al DDL;
- consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, necessari per prevenire i rischi esistenti nella lavorazione esercitata, e verifica periodicamente il permanere dell'idoneità dei dispositivi stessi; richiede al lavoratore l'immediata consegna/restituzione dei DPI riscontrati inidonei nel corso della verifica; registra nel SIA l'avvenuto ritiro del DPI;
- provvede al ritiro immediato del DPI riscontrato inidoneo nel corso della verifica e registra all'interno dell'applicazione "Cezanne", nella scheda del dipendente, l'avvenuto ritiro;
- provvede alla formazione dei lavoratori in merito al corretto uso degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ecc. e verifica che i singoli lavoratori sappiano operare correttamente;
- cura direttamente la distribuzione della normativa di sicurezza a tutto il personale, illustrandone i contenuti;
- segnala ai diretti superiori l'eventuale presenza di rischi non previsti nel piano operativo di sicurezza e si adopera per far adottare immediatamente le misure di sicurezza e le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- segnala ai diretti superiori, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, i nominativi dei lavoratori che non utilizzano, in caso di necessità, i dispositivi di protezione individuale, ovvero li manomettono o non osservano le disposizioni di legge e quelle contenute nel piano di sicurezza.

Vigila, anche con il Capo Squadra:

- affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- per il pieno rispetto da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme di legge sulla prevenzione e di quelle previste dal piano operativo di sicurezza, per prevenire o bloccare qualsiasi fenomeno infortunistico;
- affinché i lavoratori addetti alla manutenzione ed alle verifiche di impianti, macchinari ed attrezzature osservino le disposizioni loro impartite in modo puntuale e corretto;
- sull'efficienza degli strumenti e dotazioni antinfortunistiche e sul corretto uso, da parte dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale loro consegnati;
- affinché i dispositivi di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature non siano rimossi o manomessi.

Lavoratore

Il Lavoratore:

- si prende cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luogo di lavoro, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni ed utilizzando i mezzi forniti;
- osserva le norme di legge sulla sicurezza e igiene del lavoro, le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, ai fini della protezione collettiva ed individuale, comprese quelle previste nel piano operativo di sicurezza ricevuto;
- utilizza correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza individuale e ne valuta l'efficienza;
- segnala immediatamente ai propri superiori gli infortuni in occasione di lavoro, compresi quelli di piccola entità, riferendo le cause e le circostanze provocanti l'evento al fine di mettere in atto le misure e le cautele adeguate per prevenire il ripetersi di simili eventi.
- segnala immediatamente al datore di lavoro e/o ai responsabili gerarchici (Preposto-Dirigente Delegato), le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di lavoro, nonché le altre condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza quali, ad esempio, il mancato utilizzo da parte di colleghi sui luoghi di lavoro dei dispositivi individuali di sicurezza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuove o modifica, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nella propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- si sottopone ai controlli sanitari previsti dai protocolli diagnostici.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori all'interno delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), competono le seguenti attribuzioni:

- accedere ai luoghi di lavoro – al documento sulla valutazione dei rischi – al registro infortuni;
- essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi – sui programmi di prevenzione e protezione – sulla designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di prevenzione degli incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza;
- ricevere informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi – sulle misure di prevenzione – sulle sostanze impiegate – sulle attrezzature di lavoro – sull'organizzazione del lavoro – sugli infortuni e sulle malattie professionali;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro);
- promuovere proposte in materia di prevenzione e protezione;
- formulare osservazioni in occasione di visite effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alle riunioni periodiche in materia operativa di sicurezza;
- avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati;
- ricevere un'adeguata formazione in materia.

Medico competente

Per quanto concerne i compiti attribuiti al Medico Competente dal D.Lgs. 81/08, gli stessi si possono così sintetizzare:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- informa i lavoratori ed il rappresentante dei lavoratori sul significato degli accertamenti.
- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici sui lavoratori, di cui esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica di lavoro;
- informa ogni lavoratore sull'esito degli accertamenti e rilascia, a richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- qualora esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, informa per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore;
- istituisce e custodisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, con salvaguardia del segreto professionale;
- comunica al rappresentante dei lavoratori i risultati collettivi (anonimi) degli accertamenti;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno;
- collabora con il Datore di Lavoro per predisporre il servizio di pronto soccorso;
- collabora all'attività di informazione e di formazione dei lavoratori;
- adotta prescrizioni lavorative ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
- esprime pareri sui dispositivi di protezione da utilizzare;
- partecipa alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi;
- svolge attività di consulenza ergonomico – igienista;

- nella valutazione del rischio può esprimere il suo contributo tecnico anche riguardo a:
  - identificazione degli agenti di rischio,
  - stima della loro portata lesiva;
  - individuazione degli effetti associati alle condizioni di lavoro;
  - programmazione del controllo dell'esposizione ad agenti nocivi.

- Conferimento di poteri e responsabilità in materia di igiene e sicurezza del lavoro e prevenzione antinfortunistica

Al fine di assicurare una efficace e sistematica attività preventiva e garantire il controllo diretto delle strutture operative, gli obblighi del Datore relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro riportati nel D.Lgs. 81/08 fanno capo, come da delibera del Consiglio di Amministrazione, ai Datori di Lavoro, così come identificati in precedenza. Detti Datori di Lavoro sono a loro volta autorizzati a delegare in forma scritta a propri subalterni qualificati, nel rispetto delle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 81/08, le singole funzioni e i relativi poteri di carattere esecutivo, restando comunque responsabili della scelta dei delegati e della vigilanza e controllo sul loro operato.
Per ciascuno dei Datori di Lavoro sopra menzionati, i relativi obblighi e responsabilità circa gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro devono intendersi limitati alle proprie competenze territoriali ed organizzative.
Ai Datori di Lavoro per gli adempimenti degli obblighi giuridici nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti, viene attribuito, in via disgiunta, il potere di spesa in nome e per conto della Società, con firma singola immediatamente esecutiva.

- Attribuzione di competenze e designazioni

Tenuto conto della complessità della struttura aziendale, vengono attribuite apposite competenze e designazioni alle altre figure chiave previste dal Decreto e poste a presidio e a prevenzione della sicurezza dei lavoratori. In particolare l'attribuzione riguarda per le competenze:

- Dirigente *ex* D.Lgs. 81/08;
- Preposto *ex* D.Lgs. 81/08;

per le designazioni:

- Medico competente;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- i Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e di primo soccorso nell'ambito delle sedi fisse.

La gestione delle suddette competenze e designazioni nonché di eventuali revoche delle attribuzioni delle competenze è regolamentata da specifiche prescrizioni che, coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 (ex art. 16 comma 3), garantiscono la conservazione dei documenti originali e la loro tracciabilità, associandoli al nominativo del delegato.

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce "*la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*".
Tale documento è sottoscritto da ogni Datore di Lavoro e viene condiviso con il Medico Competente e con il Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il DVR, oggetto di discussione e condivisione della Riunione Periodica di Sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08, è sottoposto all'attenzione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), in occasione di revisioni o aggiornamenti del documento effettuate in seguito a modifiche lavorative, modifiche tecniche, ecc.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Con riferimento a tutti i reati precedentemente descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i reati di *omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime*, sono indicate in dettaglio nel documento di *risk assessment* che costituisce parte integrante del presente Modello, e di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, metodologia adottata e mappatura dei fattori di rischio individuati
- Acquisito di dispositivi di protezione individuale
- Riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei alvoratori per la sicurezza
- Sorveglianza sanitaria
- Attività di informazione e formazione dei lavoratori
- Vigilanza con riferimento al rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in materia di sicurezza
- Gestione di situazioni di emergenza e primo soccorso
- Gestione di appalti e subappalti

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico della Società, alla stretta osservanza delle procedure nonché a qualunque altra disposizione aziendale che venga emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

Segnatamente, è previsto **l'obbligo** rivolto a:

- tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito facenti parte del sistema di gestione salute e sicurezza conforme ai requisiti UNI ISO 45001:2018, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- Datore di Lavoro, al suo Delegato, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Inoltre, ogni Destinatario del Modello **deve**:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;

- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- l'operazione di rilevazione e valutazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, etc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la realtà societaria;
- il Documento di Valutazione dei rischi riporta i criteri adottati per la valutazione effettuata, l'individuazione e la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- al fine di aggiornare e migliorare costantemente la valutazione dei rischi, gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è effettuata sulla base dei criteri definiti nel rispetto di quanto previsto nell'art.28, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (i.e. aspetti la gestione delle attività di routine e non routine; le infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro; le modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività);
- il sistema di deleghe dei poteri garantisce, in capo al soggetto delegato la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate e poteri di spesa adeguati per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- gli organigrammi e le relative disposizioni organizzative inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono resi disponibili a tutto il personale aziendale attraverso pubblicazione nella Intranet aziendale;

- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore ne sono verificati i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio;
- la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;
- in ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il Medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore;
- tutto il personale riceve: opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, adeguata formazione nei casi previsti dalla normativa e viene addestrato.
- sono definiti specifici criteri di erogazione della formazione (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, etc.);
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione sono definiti in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, del rischio a cui il lavoratore è sottoposto e sempre nel rispetto della normativa vigente;
- viene mantenuta evidenza documentale e tracciabilità delle attività di informazione, formazione e addestramento;
- sono effettuate verifiche dell'efficacia della formazione attraverso attività di verifica secondo programmi e modalità definite e documentate attraverso apposito verbale.
- nella definizione, assegnazione ed esecuzione di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione il Datore di Lavoro verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- nello svolgimento di attività che prevedono la realizzazione di cantieri fissi, temporanei o mobili, il committente verifica che queste siano condotte in conformità con quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare nella definizione dei piani di sicurezza e coordinamento, nonché gli adempimenti di cui al D.Lgs. 163/06;
- il Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera ed il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, devono essere identificati sulla base dei requisiti specifici previsti da normativa e formalmente designati all'incarico, anche attraverso l'accettazione formale da parte del Coordinatore;
- il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- alle imprese esterne sono fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;

- è verificata l'idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi in appalto o contratto d'opera ai sensi della normativa in vigore, nonché sono messe in atto le comunicazioni/azioni previste dal disposto legislativo quali l'elaborazione, e l'eventuale tempestivo aggiornamento del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI);
- nella fase di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (in caso di appalto), si tiene conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza;
- in caso di appalto, è previsto l'inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- è effettuato il monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione e qualificazione dei fornitori, valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
- i lavoratori incaricati all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti dovranno essere opportunamente formati;
- tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e delle relative modalità di risposta. L'efficacia dei piani così predisposti è verificata periodicamente;
- sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- conseguentemente alla valutazione dei rischi, al fine della mitigazione dei rischi, sono stati individuati i necessari presidi atti a tutelare il lavoratore; le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative per esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari;
- i dispositivi di protezione devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
- l'individuazione dei dispositivi di protezione è correlata alla valutazione dei rischi effettuata e sono definite chiare regole per la gestione, l'acquisto, la vigilanza e il corretto utilizzo l'utilizzo;

- sono definite le modalità per la rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni, nonché modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- sono definite le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi.

SEZIONE H

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati di ricettazione, riciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di riciclaggio*, individuata dall'art. 25 *octies* del Decreto.

Precisamente, l'art. 25 *octies*, che prevede fattispecie delittuose che offendono il patrimonio, è stato introdotto con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ed è stato successivamente modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90. Tale disposizione recita:
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u>

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis c.p.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei reati di *criminalità organizzata* o con *finalità di terrorismo*, in particolare:

- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione della fiscalità
- Gestione degli investimenti
- Gestione del patrimonio immobiliare

- Gestione della contrattualistica
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e consulenze (anche con riferimento alla gestione delle attività rivendita a subappaltatori e clienti)
- Gestione delle attività di marketing e comunicazione
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione delle attività di formazione

Tutte le attività assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui siano espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Capogruppo, dalle Società controllate in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.
I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente parte speciale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
Tuttu i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, **devono**:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Sezione E, *Reati societari*, nonché alla Sezione O, *Reati tributari*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Administration Finance & Control, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Administration Finance & Control;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio agli Enti e della registrazione in bilancio;
- la funzione Administration Finance & Control predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- la funzione Administration Finance & Control è incaricata della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri e le soglie previste dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- i dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della propria attività lavorativa, anche all'estero, sono identificati e registrati in modo da verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in qualche modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato da un contratto/lettera di incarico, ovvero da un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico della Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
- i pagamenti sono effettuati da soggetti dotati di idonei poteri;
- i flussi finanziari aziendali sia in entrata che in uscita sono sottoposti a controlli formali e sostanziali; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- la predisposizione di attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking è effettuata da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;

- denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) non sono accettati per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- le transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 3.000 sono tracciate in apposite registrazioni su archivi informatici;
- è verificata l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la corrispondenza tra destinatari e/o ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- la gestione degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti avviene in modo trasparente e tracciata;
- gli investimenti effettuati in joint venture/società controllate sono gestiti verificandone il rispetto della congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);
- le operazioni infragruppo sono formalizzate in specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti;
- i pagamenti sono effettuati da soggetti dotati di idonei poteri;
- i flussi finanziari aziendali sia in entrata che in uscita sono sottoposti a controlli formali e sostanziali; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli , rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- la funzione Administration & Finance Control monitora cambiamenti delle normative fiscali, anche con il supporto di società esterne specializzate.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Sezione E, *Reati societari*, nonché alla Sezione O, *Reati tributari*.

SEZIONE I

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Delitti in materia di strumenti di pagemnto diversi dal contante*, individuata dall'art. 25 *octies.1* del Decreto, ove per "*strumento di pagamento diverso dal contante*" deve intendersi "*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale oimmateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corsolegale, che, da solo o unitamentea una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro ovalore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*" (a norma dell'art. 1, D.lgs. 184/2021).

Tale categoria di reati-presupposto è stata introdotta con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ed è stata successivamente modificata dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con L. 9 ottobre 2023 n. 137.

In particolare, l'art. 25 *octies*.1 del Decreto prevede:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
1.Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché' ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono

specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2.In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Con riferimento a tutti i reati sopra descritti, le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio e nell'ambito delle quali potrebbero configurarsi i delitti *in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* sono indicate in dettaglio nel documento di *risk assessment* che

costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di seguito riepilogate:

- Gestione dei pagamenti e delle carte di credito aziendali
- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie
- Gestione del patrimonio immobiliare
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione delle attività di marketing e di comunicazione (es. organizzazione e/o partecipazione ad eventi, pubblicità, etc.)
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione degli acquisiti di beni, servizi e consulenze

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella presente Parte Speciale.
Tutto i Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite in relazione all'attività in esame;
- assicurare il corretto utilizzo e l'adeguata conservazione delle credenziali di account relativi a strumenti di pagamento, home banking e piattaforme di pagamento;
- garantire il rispetto della segregazione dei compiti e delle procedure che identificano i soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- non cedere a colleghi o soggetti terzi eventuali carte di credito che vengano distribuite dalla Società;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni illecite con l'ausilio di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- attenersi al corretto utilizzo dei sistemi, delle apparecchiature, dei dispositivi e degli strumenti informatici della Società, anche in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro;
- archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività realizzate con riferimento agli strumenti di pagamento diversi dal contante per garantirne la tracciabilità.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti*:*

- rispettare i presidi previsti dalle procedure aziendali in materia di gestione di carte di credito e pagamento aziendali;
- verificare che la Società non utilizzi bonifici, carte di debito o di credito o qualsiasi altro mezzo di pagamento diverso dai contanti di cui non risulti titolare;
- verificare che sia garantita la corretta gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari della Società;
- individuare i soggetti autorizzati all'impiego di strumenti di pagamento diverso dai contanti e verificare il corretto utilizzo degli stessi.

SEZIONE L

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria di reati presupposto prevista dall'art. 25 *decies* del Decreto, "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*", che ha introdotto la responsabilità dell'ente con riferimento alla commissione del reato previsto e punito all'art. 377 *bis* c.p..

Segnatamente, l'art. 25 *decies* stabilisce:
1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'*art. 377-bis del codice civile, *si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</u>
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

Con riferimento al reato sopra descritto, l'attività ritenuta esposta maggiormente a rischio e nell'ambito della quale potrebbero configurarsi il reato di *induzione a non rendere richiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci* è quella di "Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria" ed è indicata in dettaglio nel documento di *risk assessment*, che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con l'Autorità Giudiziaria avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e normative vigenti nonché dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza esposti nel Codice Etico adottato dalla Società;
- avvertire tempestivamente il proprio Responsabile gerarchico di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere nell'ambito di procedimenti penali;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre, a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all'Autorità giudiziaria;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- esibire documenti falsi o alterati o comunque tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore di valutazione in merito alla documentazione presentata;
- fornire una rappresentazione contabile non rispondente al vero nell'ambito di una eventuale procedura di transazione fiscale;
- porre in essere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria ovvero dell'Autorità Giudiziaria, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti.
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;

- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni non rispondenti al vero.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- i rapporti con le Autorità pubbliche in occasione di contenziosi devono essere gestiti dai soggetti dotati di adeguate deleghe o procure, che definiscono il perimetro e limiti dei poteri esercitabili dai soggetti delegati. Le procure alle liti sono conferite dai soggetti autorizzati nel rispetto del sistema dei poteri vigente;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono essere ispirati ai principi etici di legalità e trasparenza della Società, in accordo con il Codice Etico sottoscritto da tutti i dipendenti del Gruppo e dai propri fornitori;
- ogni dipendente che dovesse ricevere richieste di documentazione da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria deve coinvolgere tempestivamente il responsabile del proprio settore di appartenenza e la Funzione Corporate, Legal & Public Affairs;
- la selezione, contrattualizzazione - mediante apposite lettere d'incarico - e gestione di eventuali professionisti legali esterni deve essere effettuata, da parte della Funzione Corporate, Legal & Public Affairs;
- ai legali esterni a cui siano stati attribuiti poteri di rappresentanza e di transigere verso l'Autorità Giudiziaria devono essere conferite apposite procure speciali;
- la Funzione Corporate, Legal & Public Affairs e/o il consulente legale esterno appositamente incaricato deve verificare preventivamente la correttezza e l'accuratezza della documentazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.);
- deve essere garantita, a cura della Funzione Corporate, Legal & Public Affairs, la tracciabilità delle motivazioni delle scelte effettuate nelle singole fasi del processo e l'archiviazione della relativa documentazione a supporto.

SEZIONE M

REATI AMBIENTALI

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *Reati ambientali*, individuata dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

Si rammenta che il lungo *iter* di inserimento dei reati ambientali nell'alveo delle fattispecie dalle quali può derivare una responsabilità dell'Ente è giunto al termine con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. del 1° agosto 2011, serie generale n. 177, che ha inserito nel corpo del Decreto – appunto – l'art. 25 *undecies*, che è stato successivamente modificato con legge n. 68/2015 e con D.lgs. 21/2018.

L'attuale formulazione dell'art. 25 *undiecies* del Decreto stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla meta.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. [...]
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]

<u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)</u>
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

[...] 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di

certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui

la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati ambientali,* in particolare:

- Gestione delle attività connesse allo svolgimento degli adempimenti in materia ambientale
- Gestione dei rifiuti prodotti (attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti)
- Prevenzione degli inquinamenti del suolo e del sottosuolo
- Gestione delle emissioni in atmosfera

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico della Società, nelle procedure e nelle norme aziendali, al fine di dare attuazione alla politica ambientale adottata dalla Società, tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa devono:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazione amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni connesse al ciclo produttivo;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- assicurare la correttezza dei contenuti delle comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;copia delle autorizzazioni di ciascun fornitore (intermediario, trasportatore, smaltitore) deve rimanere custodita negli archivi della società;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le attività, i prodotti ed i servizi offerti al mercato;
- selezionare nuovi materiali ed introdurre processi e materie prime in modo da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- riesaminare costantemente i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;
- perseguire il miglioramento continuo in ambito ambientale in modo da minimizzare l'impatto dell'attività sull'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche attraverso il riesame periodico della politica ambientale, al fine di prevenire o diminuire qualsiasi forma di inquinamento;
- custodire copia delle autorizzazioni di ciascun fornitore (intermediario, trasportatore, smaltitore) negli archivi della società;
- rispettare il Codice Etico di Sirti S.p.A., con specifico riguardo alle parti relative al rispetto ambientale.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- i rifiuti prodotti sono classificati e registrati, la loro classificazione è correttamente riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;

- il deposito temporaneo di rifiuti è gestito prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a tale funzione e per l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- le attività di cantiere sono effettuate nel rispetto della tutela del patrimonio ambientale circostante il sito, nonché nel rispetto delle normative applicabili e delle correlate autorizzazioni ad operare;
- sono previsti strumenti normativi e organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nella gestione delle comunicazioni e degli adempimenti verso gli Enti Pubblici, nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto dei rifiuti, sono formalmente definite;
- le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue sono formalmente definite;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione e per il monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera.

SEZIONE N

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato in G.U. 25 luglio 2012, ha inserito nel corpo del Decreto 231/01 l'art. 25 duodecies che introduce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto in attuazione della direttiva 2009/52/CE che ha regolamentato a livello europeo le norme minime ed i provvedimenti irrogabili nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno, all'interno del territorio comunitario e nazionale, è irregolare.
Il dato letterale dell'illecito amministrativo è chiaro: l'ente è responsabile qualora venga commesso il reato di cui all'art. 22 comma 12 D.lgs. 286/1998 in presenza dell'aggravante prevista dal successivo comma 12 bis.
Si riporta il testo integrale della fattispecie penale.
Comma 12: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*".
Comma 12-bis: "*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione del reato meanzionato, in particolare:

- Selezione e assunzione del personale dipendente extracomunitario
- Gestione amministrativa del personale dipendente extracomunitario
- Gestione appalti e subappalti

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- pretendere e prendere visione di tutti i documenti necessari ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro;
- archiviare correttamente i predetti documenti al fine di verificare il permanere delle condizioni di legalità del rapporto subordinato;
- provvedere a fornire alle Autorità preposte al controllo informazioni veritiere e complete anche relativamente all'impiego di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- vietare, nella gestione del rapporto di lavoro, qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come violento, minaccioso, intimidatorio ovvero che approfitti di una situazione di bisogno o necessità del lavoratore;
- garantire che le pratiche di assunzione non siano in alcun modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di ogni genere;
- garantire che ogni lavoratore sia trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti, disagi, comportamenti offensivi o di emarginazione all'interno dell'ambiente di lavoro.

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Sezione A, Pubblica Ammnistrazione, nella parte relativa alla Gestione del Personale, e alla Sezione E, *Reati societari*, nella parte realtiva agli acquisti di beni, servizi e consulenze.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- perificare che il lavoratore sia munito del permesso di soggiorno europeo per soggiorni di lungo periodo o del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro;
- provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro e comunicare l'instaurazione del rapporto agli enti pubblici competenti (Centro unico per l'impiego, INAIL e INPS) avvalendosi dei moduli standard all'uopo disponibili, adempiendo a tutti gli obblighi nei confronti degli Enti Pubblici competenti sono gestiti correttamente e tempestivamente.
- I permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari sono sottoposti ad attività di verifica e monitoraggio, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza ed i termini di rinnovo, secondo quanto previsto dalla legge.
- La scelta del subappaltatore è fondata su criteri di valutazione oggettivi;

Nel processo di scelta del subappaltatore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sullo stesso in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale

In aggiunta a quanto sopra si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Sezione A, Pubblica Ammnistrazione, nella parte relativa alla Gestione del Personale, e alla Sezione E, *Reati societari*, nella parte realtiva agli acquisti di beni, servizi e consulenze.

SEZIONE O
REATI TRIBUATARI

1. PREMESSA

La riforma dei reati tributari, introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, oltre ad irrigidire il sistema repressivo dei vari fenomeni di evasione, aumentando le sanzioni e le soglie di punibilità di gran parte delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000, ha anche inserito alcuni di questi reati nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.
Più nel dettaglio, l'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto stabilisce:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione di Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi del reato oggetto della stessa.

2. REATI PRESUPPOSTO

Il Legislatore ha inserito nel catalogo dei reati presupposto in grado di far sorgere la responsabilità degli enti otto fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000. La conoscenza di tali fattispecie è indispensabile ai fini di una corretta prevenzione. Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della Presente Parte Speciale.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

4. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
3. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.
Di seguito si riportano le attività sensibili che la Società, a seguito dell'attività di *risk assessment*, la cui scheda si intende qui integralmente richiamata, ha considerato potenzialmente a rischio di commissione dei *reati tributari,* in particolare:

- Gestione della fiscalità
- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio
- Gestione dei rapporti con i soci e la società di revisione
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione degli omaggi, liberalità e delle sponsorizzazioni
- Gestione delle attività di marketing e di comunicazione
- Gestione degli adempimenti societari e gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione della rendicontazione delle attività svolte in esecuzione di contratti in essere con il cliente
- Gestione degli acquisiti di beni, servizi e consulenze
  Gestione appalti e subappalti
- Gestione del patrimonio immobiliare

Tutte le attività assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui siano espletate – in tutto o in parte – in nome e/o dalla Capogruppo per conto della Società, in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione di Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico della Società;
- Procedura per la qualifica dei fornitori;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- procedure inerenti i flussi di cassa e i pagamenti;
- procedure che regolano i rapporti con le controllate estere;
- regole di corporate governance adottate dalla Società.

Più in particolare, nella gestione della normale attività aziendale i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i seguenti principi di comportamento:

- rispettare i presidi previsti dalle procedure aziendali in materia fiscale e tributaria;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi:

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'emissione e la ricezione, nonché la registrazione delle fatture attive e passive deve avvenire secondo le modalità e con i sistemi gestionali in uso nella Società;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Tributari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, soprattutto in fase di emissione e recezione delle fatture;
- astenersi dal fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- segnalare tempestivamente potenziali rischi fiscali derivanti da operazioni e transazioni e/o connesse a nuove attività od iniziative di business;
- redigere le dichiarazioni fiscali curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, supportate da documentazione probatoria.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda ai principi generali di comportamento di cui alla Sezione A, Pubblica Ammnistrazione, alla Sezione E, *Reati societari*, nonché alla Sezione H, *Ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- sono definite in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;

- sono rilevati gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzate le cause e riferiti i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- è verificata l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovranno essere effettuati adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate nel sistema contabile ed approvate al pagamento da soggetti identificati, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- i pagamenti sono effettuati da soggetti dotati di idonei poteri;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso.
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- mantenere aggiornato lo scadenziario degli adempimenti.
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli, rispetto all'elaboratore prima dell'invio.
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, anche con il supporto della funzione Administration Finance & Control, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- verificare che tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio sia archiviata, anche con il supporto della funzione Administration Finance & Control;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio agli Enti e della registrazione in bilancio:
- le attività di controllo del bilancio di verifica per validare la correttezza delle informazioni sono predisposte dalla funzione Administration, Finance & Control, prima di sottoporle alle verifiche del Collegio Sindacale;
- la raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale sono effettuate dalla funzione Administration, Finance & Control per garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione

seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda ai principi generali di controllo di cui alla Sezione A, Pubblica Ammnistrazione, alla Sezione E, *Reati societari*, nonché alla Sezione H, *Ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

SEZIONE P

CONTRABBANDO

1. PREMESSA

Nella presente Sezione di Parte Speciale sono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei cd. *reati di Contrabbando*, individuata dall'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto, introdotto con il D.lgs. n. 75/2020.

Tale articolo stabilisce:
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, *si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

2. REATI PRESUPPOSTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci

nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973)
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973)
Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973)
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede l'individuazione delle attività sensibili quale presupposto essenziale di efficacia del Modello 231.

L'attività ritenuta esposta maggiormente a rischio e nell'ambito della quale potrebbero configurarsi i reati di *Contrabbando* è quella di "Gestione degli acquisti di beni e servizi" ed è indicata in dettaglio nel documento di *risk assessment*, che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nell'attività sensibile in oggetto **devono**:

- assicurare il rispetto della normativa vigente in materia doganale, soprattutto al fine di corrispondere i diritti di confine dovuti o garantirne i pagamenti e fornire informazioni e documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane;
- verificare in via preliminare la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;

- garantire la tracciabilità delle verifiche svolte per assicurare l'effettività dello scambio commerciale della merce, nonché dei relativi transiti e adempimenti doganali e fiscali;
- assicurare che i rapporti con l'Agenzia delle Dogane, anche in occasione di visite ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e collaborazione;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
- garantire la corretta archiviazione e conservazione documentale ad evidenza del pagamento dei diritti di confine che la Società è tenuta a corrispondere;
- garantire che la selezione degli spedizionieri / operatori doganali e/o trasportatori avvenga sulla base di requisiti di onorabilità, professionalità qualità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione dello spedizioniere / operatore doganale.

È, inoltre, espressamente **vietato**:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà, incompleti o inesatti;
- nascondere merci estere fra prodotti di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- sottrarre merci dagli spazi doganali senza la preventiva autorizzazione delle Autorità, omettendo il pagamento dei diritti dovuti o senza garanzia di pagamento e l'introduzione di merci estere nel territorio italiano in violazione degli obblighi doganali;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione (ad esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione), quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi, in particolare legate al contrabbando di beni in importazione e all'evasione dei diritti di confine;
- occultare o distruggere la documentazione relativa alle pratiche doganali espletate dagli spedizionieri / operatori doganali;
- introdurre, traportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale.

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutti i destinatari del Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono rispettare i presidi di controllo di seguito descritti:

- verifica la completezza e correttezza della documentazione doganale relativa alle merci oggetto di importazione/esportazione predisposta dai soggetti incaricati.
- effettua dei controlli relativi al tipo di rappresentanza esercitata in dogana per conto della Società; verificare la presenza del codice di svincolo all'interno della dichiarazione doganale, nonché la coerenza tra documentazione prodotta, istruzioni operative ed elementi di valore rilevanti sotto il profilo fiscale e doganale.
- verifica l'ottenimento del nulla osta / licenza per i beni oggetto di importazione e controllare che la merce non sia soggetta a proibizione e/o embargo.
- determina, in considerazione delle caratteristiche di ogni singola movimentazione, il valore doganale dei prodotti da comunicare allo spedizioniere doganale ai fini dell'espletamento delle formalità dichiarative.